*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 139° — Numero 181**

# GAZZETTA UFFICIALE

# DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Mercoledì, 5 agosto 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO IMPORTANTE

**Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.**

## SOMMARIO

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## RETTIFICHE

*ERRATA-CORRIGE*

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 3 agosto 1998, n. 262.

**Disposizioni per l'organizzazione ed il finanziamento del semestre di presidenza italiana dell'Unione dell'Europa occidentale (UEO).**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È autorizzata la spesa di lire 5.800 milioni per l'anno 1998 e di lire 300 milioni per l'anno 1999 per l'organizzazione ed il finanziamento del semestre di presidenza italiana dell'Unione dell'Europa occidentale (UEO), previsto dal 1° luglio al 31 dicembre 1998.

2. Il Ministro degli affari esteri provvede a somministrare le somme occorrenti mediante aperture di credito a favore del funzionario delegato di cui all'articolo 2, comma 2, di importo anche eccedente il limite già previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come sostituito dalla legge 2 marzo 1963, n. 386, e dal regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

3. In relazione all'eccezionalità dell'evento ed alla necessità di far fronte ai conseguenti adempimenti, i lavori, le forniture e le prestazioni di servizi relativi alla organizzazione della presidenza italiana sono eseguiti in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato. I beni in tale modo acquistati saranno acquisiti al patrimonio dello Stato.

4. Il rendiconto delle spese sostenute sulle aperture di credito relative alle spese per l'organizzazione della presidenza è presentato, entro sei mesi dalla conclusione del periodo di presidenza, all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri.

Art. 2.

1. È istituita, per la durata massima di dodici mesi, una delegazione per l'organizzazione della presidenza italiana della UEO, alla quale spetta il compito di assolvere agli adempimenti necessari per il buon esito della presidenza stessa.

2. La delegazione di cui al comma 1 è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della difesa, ed è composta da un funzionario del Ministero degli affari esteri, che la dirige e che svolge le funzioni di funzionario delegato di cui all'articolo 1, comma 2, e da un massimo di dieci unità provenienti da amministrazioni statali o enti pubblici, tramite distacco o collocamento fuori ruolo, di cui due dal Ministero dell'interno.

3. Il trattamento economico resta comunque a carico delle amministrazioni di provenienza dei componenti.

4. Al fine di assicurare la traduzione simultanea degli interventi durante le conferenze, la traduzione degli atti a verbale ed i contatti con le delegazioni straniere, il capo della delegazione è autorizzato a stipulare non più di cinque contratti di diritto privato, di durata non superiore a dodici mesi da esaurire entro il termine del 30 giugno 1999. La misura della remunerazione è stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base dei criteri correnti nella pubblica amministrazione.

5. Per fronteggiare tempestivamente gli indifferibili adempimenti connessi con la gestione della presidenza italiana, i componenti dell'ufficio di supporto della delegazione, dipendenti del Ministero degli affari esteri, possono essere autorizzati, nel limite di un contingente di venti unità, a svolgere lavoro straordinario nella misura non superiore al venti per cento dei limiti massimi stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 5.800 milioni nell'anno 1998 e a lire 300 milioni nell'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 agosto 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 3296):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 26 maggio 1998.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 19 giugno 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 4ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 1° luglio 1998 e approvato il 2 luglio 1998.

*Camera dei deputati* (atto n. 5069):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 17 luglio 1998, con pareri delle commissioni, I, IV, V, VIII e XI.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 23 luglio 1998.

Assegnato nuovamente alla III commissione, in sede legislativa, il 29 luglio 1998.

Esaminato dalla III commissione, in sede legislativa, e approvato il 29 luglio 1998.

---

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note all'art. 1:*

— Il testo dell'art. 56 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato), come sostituito dalla legge 2 marzo 1963, n. 386, è il seguente:

«Art. 56. — Possono essere autorizzate, presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria, nel caso in cui l'adozione di altra forma di pagamento sia incompatibile con la necessità dei servizi, aperture di credito a favore di funzionari delegati, per il pagamento delle seguenti spese, sia in conto della competenza dell'esercizio che in conto residui:

1) spese da farsi in economia;

2) spese fisse ed indennità, quando non siano prestabilite in somma certa, nonché indennità di missione e di trasferimento e compensi per lavoro straordinario per il personale che presta servizio presso gli uffici periferici;

3) retribuzioni al personale dell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni;

4) spese da farsi in occorrenze straordinarie, per le quali sia indispensabile il pagamento immediato;

5) spese di qualsiasi natura per le quali leggi e regolamenti consentano il pagamento a mezzo di funzionari delegati;

6) spese di riscossione delle entrate indicate in apposito elenco per capitoli, da unirsi alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;

7) assegni fissi e indennità degli ufficiali, sottufficiali ed uomini di truppa, spese di mantenimento della truppa e dei quadrupedi e per servizi di rimonta e acquisto dei Corpi, istituti e stabilimenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

8) paghe ed assegni ai Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato;

9) somme da pagarsi all'estero e per fornire i fondi alle legazioni, consolati e missioni all'estero, nonché alle navi viaggianti fuori dello Stato;

10) pagamenti in conto, dipendenti da contratti con associazioni cooperative di produzione e lavoro o consorzi di cooperative, ovvero da altri contratti di forniture e lavori per i quali l'Amministrazione giudichi opportuna tale forma di pagamento;

11) pagamenti relativi alla devoluzione ed alla restituzione di tributi, nonché alla restituzione di somme indebitamente percette.

Per le spese indicate dai precedenti numeri da 1 a 5 le aperture di credito per ciascun capitolo di spesa non possono superare, singolarmente, il limite di lire 480 milioni, salvo maggiori limiti stabiliti da particolari disposizioni di legge o di regolamento.

Per le spese di cui al n. 10) devono farsi aperture di credito distintamente per ogni contratto di fornitura o lavoro».

— Il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, reca: «Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili».

**98G0321**

---

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1998, n. 263.

**Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445, in materia di efficacia temporale delle disposizioni relative allo scomputo delle eccedenze di versamento ed alla semplificazione degli adempimenti del sostituto di imposta.**

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Visto l'articolo 3, comma 137, lettere *e)* ed *f)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che autorizza il Governo all'emanazione del regolamento concernente la disciplina dei versamenti delle ritenute alla fonte effettuati in eccedenza rispetto alla somma dovuta, consentendone lo scomputo a fronte dei versamenti successivi e la semplificazione degli adempimenti dei sostituti d'imposta che effettuano ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo di ammontare non significativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445, concernente lo scomputo dei versamenti delle ritenute alla fonte effettuati in eccedenza a fronte dei versamenti successivi e la semplificazione degli adempimenti dei sostituti d'imposta che effettuano ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo di ammontare non significativo;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 4 maggio 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 1998;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445, è sostituito dal seguente:

«Art. 3 *(Efficacia temporale)*. — *1.* Le disposizioni indicate negli articoli 1 e 2 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta 1998.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

*Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1998*
*Atti di Governo, registro n. 113, foglio n. 26*

---

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— Il testo dell'art. 87 della Costituzione è il seguente:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

— Il D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, reca: «Disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi».

— Il D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, reca: «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi».

— Si riporta il testo dalle lettere *e)* ed *f)*, dell'art. 3, comma 137, della legge 23 dicembre 1996, n. 662:

«Art. 3. — *(Omissis)*;

*e)* alla disciplina dei versamenti delle ritenute alla fonte effettuati in eccedenza rispetto alla somma dovuta, consentendone lo scomputo a fronte dei versamenti successivi;

*f)* alla semplificazione degli adempimenti dei sostituti di imposta che effettuano ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo di ammontare non significativo».

— Il testo degli articoli 1 e 2 del D.P.R. n. 445/1997 concernente lo scomputo dei versamenti delle ritenute alla fonte effettuati in eccedenza a fronte dei versamenti successivi e la semplificazione degli adempimenti dei sostituti d'imposta che effettuano ritenute alla fonte sui redditi di lavoro autonomo di ammontare non significativo, è il seguente:

«Art. 1 *(Scomputo delle eccedenze di versamento del sostituto di imposta)*. — 1. Il sostituto di imposta che abbia effettuato un versamento di ritenute alla fonte in misura superiore rispetto a quanto effettivamente trattenuto ha facoltà di scomputare l'eccedenza dai versamenti successivi. Tale scomputo è consentito dai versamenti delle ritenute relative alle stesse categorie di reddito.

2. Qualora lo scomputo di cui al comma 1 non venga operato nel corso dello stesso periodo di imposta, il sostituto ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dai versamenti relativi al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso nella dichiarazione prevista dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche ricorrendo alle procedure indicate nel decreto ministeriale 28 dicembre 1993, n. 567.

3. Il diritto di scelta tra il riporto e il rimborso dell'eccedenza è esercitato per l'intero ammontare dell'eccedenza stessa. La scelta non risultante dalla dichiarazione si intende fatta per il riporto.

4. La parte dell'eccedenza riportata che non trova capienza nelle ritenute da versare nel periodo di imposta successivo costituisce eccedenza per il periodo stesso ed è oggetto di ulteriore scelta tra il riporto ed il rimborso.

5. Se l'eccedenza riportata non è computata in diminuzione nella dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, o se la dichiarazione non è presentata, il sostituto di imposta può chiederne il rimborso a norma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

6. Sull'eccedenza computata in diminuzione dei versamenti non competono interessi. Se è richiesto il rimborso competono gli interessi di cui all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, con decorrenza dal secondo semestre successivo, rispettivamente, alla data di presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta o a quella di presentazione dell'istanza di rimborso prevista dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973».

«Art. 2 *(Semplificazione degli adempimenti di alcuni sostituti di imposta)*. — 1. I sostituti di imposta che nell'anno erogano esclusivamente compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti ed effettuano ritenute di acconto per un importo complessivo non superiore a due milioni di lire effettuano i versamenti delle ritenute operate distintamente per ciascun periodo d'imposta alle scadenze di seguito indicate:

*a)* entro il termine stabilito per il versamento della prima rata di acconto delle imposte sui redditi per le ritenute operate nei mesi da gennaio ad aprile;

*b)* entro il termine stabilito per il versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi per le ritenute operate nei mesi da maggio ad ottobre;

*c)* entro il termine stabilito per versamento a saldo delle imposte sui redditi per le ritenute operate nei mesi di novembre e dicembre.

2. I sostituti di imposta di cui al comma 1 adempiono all'obbligo di presentazione della dichiarazione prevista dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, mediante compilazione di una apposita sezione della dichiarazione dei redditi.

3. Qualora nel corso del periodo di imposta venga superato anche uno dei limiti indicati al comma 1, il sostituto di imposta è tenuto, a partire dalla prima scadenza utile ad effettuare i versamenti nei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e non può avvalersi delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo».

— Il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

*Nota all'art. 1:*

— Per il testo dell'art. 3 del D.P.R. n. 445/1997, si veda in note alle premesse.

**98G0315**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 18 dicembre 1997, n. 523.

**Modificazioni al regolamento di organizzazione dell'Istituto postelegrafonici, adottato con decreto interministeriale 12 giugno 1995, n. 329.**

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

ED

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto l'articolo 6, comma 11, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, che prevede che con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, sono rideterminate l'organizzazione e le funzioni dell'Istituto postelegrafonici;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica 12 giugno 1995, n. 329 con il quale è stato adottato il regolamento riguardante l'organizzazione e le funzioni dell'Istituto postelegrafonici;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;

Ritenuto di dover apportare alcune modifiche al citato decreto ministeriale n. 329/1995, tra cui l'inserimento del Consiglio di indirizzo e vigilanza tra gli organi dell'Istituto postelegrafonici;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione per gli atti normativi nell'adunanza del 7 luglio 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota GM/105703/4334/DL/PON del 30 luglio 1997);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Organi*

1. Sono organi dell'Istituto:

*a)* il presidente;

*b)* il consiglio di indirizzo e vigilanza;

*c)* il consiglio di amministrazione;

*d)* il collegio dei revisori dei conti;

*e)* il direttore generale.

2. Gli organi di cui al comma 1, con esclusione di quello di cui alla lettera *e)*, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

Art. 2.

*Presidente*

1. Il presidente è nominato con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. La nomina viene conferita su proposta del Ministro delle comunicazioni a soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, di riconosciuta e documentata competenza ed esperienza in materia di amministrazione e organizzazione, preferibilmente nell'ambito delle attività istituzionali dell'ente.

3. Il presidente:

*a)* ha la rappresentanza legale dell'Istituto;

*b)* convoca almeno ogni due mesi il consiglio di amministrazione, predispone l'ordine del giorno degli argomenti da sottoporre al consiglio medesimo, dandone comunicazione al presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza e assicurandone la relativa istruttoria;

*c)* convoca il consiglio di amministrazione, quando ne facciano richiesta non meno di cinque consiglieri, entro otto giorni da tale richiesta, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti indicati nella richiesta medesima;

*d)* vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali dell'Istituto;

*e)* può, nei limiti imposti dalla legislazione vigente e nell'ambito dei criteri generali stabiliti dal consiglio di amministrazione, delegare, nel caso di assenza ed impedimento, e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti, la rappresentanza legale dell'Istituto ad un membro del consiglio di amministrazione, al direttore generale, ai dirigenti o ad altri funzionari. I relativi atti sono comunicati al consiglio di amministrazione nella prima seduta utile;

*f)* adotta, anche su proposta del direttore generale, in caso di assoluta urgenza che non consenta una convocazione del consiglio di amministrazione in tempo utile ad evitare un pregiudizio per l'Istituto, i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, salvo l'obbligo di presentarli per la ratifica al consiglio stesso nella prima seduta utile;

*g)* firma gli atti e documenti che comportano impegni per l'Istituto, ferme restando le attribuzioni conferite ai dirigenti dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

*h)* dispone la trasmissione al consiglio di indirizzo e vigilanza delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione;

*i)* rappresenta l'Istituto nelle trattative sindacali a livello nazionale;

*l)* nomina, d'intesa con il consiglio di indirizzo e vigilanza, i componenti dell'organo di controllo interno, istituito ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

4. L'indennità di carica ed il gettone di presenza spettanti al Presidente sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle comunicazioni, di intesa con il Ministro del tesoro.

Art. 3.

*Consiglio di indirizzo e vigilanza*

1. Il Consiglio di indirizzo e vigilanza è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle comunicazioni sulla base della designazione delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentativi sul piano nazionale.

2. Il Consiglio di indirizzo e vigilanza è composto da quattordici membri di cui:

*a)* sette membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori postelegrafonici maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

*b)* il presidente dell'Istituto;

*c)* sei membri designati rispettivamente:

1) due dal Ministro delle comunicazioni;

2) uno dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

3) uno dal Ministro del tesoro;

4) uno dal Ministro per la funzione pubblica;

5) uno dall'ente Poste Italiane.

3. Il consiglio di indirizzo e vigilanza:

*a)* definisce i programmi e individua le linee di indirizzo dell'Istituto;

*b)* elegge tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti il proprio presidente;

*c)* nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali;

*d)* definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella di vigilanza, per la quale può avvalersi anche dell'organo di controllo interno, istituito ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, per acquisire i dati e gli elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse;

*e)* emana le direttive di carattere generale relative all'attività dell'Istituto;

*f)* approva in via definitiva il bilancio preventivo e il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, entro sessanta giorni della deliberazione del consiglio di amministrazione; in caso di non concordanza tra i due organi, il Ministro delle comunicazioni provvede all'approvazione definitiva.

4. L'indennità di carica e il gettone di presenza spettanti ai componenti del consiglio di indirizzo e vigilanza sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro del tesoro.

Art. 4.

*Consiglio di amministrazione*

1. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle comunicazioni.

2. Fanno parte del consiglio di amministrazione, oltre al presidente dell'Istituto che lo presiede:

*a)* due membri designati dal Ministro delle comunicazioni;

*b)* un membro designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

*c)* un membro designato dal Ministro del tesoro;

*d)* due membri designati dall'ente Poste Italiane.

3. Il presidente nomina il segretario del consiglio di amministrazione scegliendolo tra i funzionari dell'istituto.

4. Il consiglio di amministrazione, nell'osservanza degli indirizzi generali fissati dal consiglio di indirizzo e vigilanza:

*a)* predispone i piani pluriennali, il bilancio preventivo e le relative variazioni, il conto consuntivo;

*b)* delibera i piani di impiego dei fondi disponibili nell'ambito dei predetti piani pluriennali e dei criteri di investimento e disinvestimento approvati dal consiglio di indirizzo e vigilanza;

*c)* attribuisce al direttore generale le risorse annuali di spesa;

*d)* delibera l'ordinamento dei servizi ed il regolamento organico del personale nonché le variazioni delle dotazioni organiche;

*e)* delibera il piano annuale o pluriennale di assunzioni del personale;

*f)* propone la nomina del direttore generale;

*g)* su proposta del direttore generale predispone l'ordinamento dei servizi e la relativa disciplina amministrativa ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che deve tener conto delle peculiarità delle attività svolte e della disciplina delle diverse finalità istituzionali che l'Istituto persegue, nonché dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;

*h)* attribuisce ad un dirigente, eventualmente conferendogli le funzioni vicarie, il compito di sostituire il Direttore generale in caso di assenza o impedimento dello stesso.

5. Il funzionamento del consiglio di amministrazione è disciplinato con l'apposito regolamento per le adunanze deliberato dal consiglio stesso. Per la validità delle sedute del consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni

sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

6. Le delibere del consiglio di amministrazione sono soggette al controllo previsto dalle disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

7. La carica di consigliere di amministrazione è incompatibile con quella di componente del consiglio di indirizzo e vigilanza.

8. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute successive del consiglio comporta la decadenza dalla carica che viene disposta, su proposta del Ministro delle comunicazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

9. L'indennità di carica ed il gettone di presenza spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle comunicazioni, di intesa con il Ministro del tesoro.

10. Il compenso per il segretario del consiglio di amministrazione è determinato con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 5.

*Collegio dei revisori dei conti*

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro delle comunicazioni ed è composto da tre membri effettivi, designati rispettivamente dal Ministro del tesoro, dal Ministro delle comunicazioni, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il membro designato dal Ministro del tesoro svolge le funzioni di presidente.

2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti.

3. Per ogni membro effettivo viene nominato un supplente.

4. In caso di assenza o impedimento del presidente, le relative funzioni sono esercitate dal membro effettivo con maggiore anzianità nella carica o, a parità di anzianità nella carica, dal più anziano per età.

5. Il collegio dei revisori esercita le funzioni di cui agli articoli 2403 e seguenti del codice civile.

6. I componenti del collegio dei revisori dei conti intervengono, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione e del consiglio di indirizzo e vigilanza.

7. L'indennità di carica ed il gettone di presenza spettanti ai componenti del collegio dei revisori sono determinati con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 6.

*Direttore generale*

1. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle comunicazioni, del Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del consiglio di amministrazione, anche fra personale estraneo all'Istituto, in possesso di idonei e documentati requisiti professionali con esperienza in analoghi incarichi.

2. Il direttore generale sovraintende all'attività di gestione dell'Istituto al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi fissati dal consiglio di indirizzo e vigilanza e dal consiglio di amministrazione e partecipa senza diritto di voto alle riunioni del consiglio di indirizzo e vigilanza e del consiglio di amministrazione.

3. Sovraintende all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità di indirizzo tecnico-amministrativo.

4. Dà attuazione alle delibere del consiglio di amministrazione.

5. Il direttore generale fornisce al consiglio di indirizzo e vigilanza la documentazione richiesta sull'andamento della gestione dell'Istituto.

6. Decide in merito ai reclami proposti in materia di prestazioni entro trenta giorni dalla presentazione, sentito il dirigente competente.

Art. 7.

*Disposizioni finali*

1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle del presente regolamento ed in particolare le seguenti disposizioni di cui al decreto ministeriale 12 giugno 1995, n. 329:

*a)* articolo 3;

*b)* articolo 4, commi 1, 2 e 3;

*c)* articolo 5;

*d)* articolo 6, comma 1, lettere *a), b), c), d), e), f), g), i), l),* e commi 2, 3, 4, 5 e 6;

*e)* articolo 7;

*f)* articolo 8;

*g)* articolo 9.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 dicembre 1997

*Il Ministro delle comunicazioni*
MACCANICO

p. *Il Ministro del tesoro*
PENNACCHI

*Il Ministro per la funzione pubblica*
BASSANINI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
*Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1998*
*Registro n. 5 Comunicazioni, foglio n. 378*

## NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— Il testo vigente del comma 11 dell'art. 6 del D.L. 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante: «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero», è il seguente:

«11. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, sono rideterminate l'organizzazione e le funzioni dell'Istituto postelegrafonici. Le attività sociali e assistenziali svolte dall'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni alla data del 31 dicembre 1993 sono regolate dalla contrattazione collettiva. Il provvedimento può prevedere il trasferimento all'Istituto postelegrafonici di personale dell'ente «Poste italiane» nei limiti degli organici rideterminati».

— Il testo vigente del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— Si riporta il testo del decreto 12 giugno 1995, n. 329, recante: «Regolamento riguardante l'organizzazione e le funzioni dell'Istituto postelegrafonici»:

«Art. 1. — 1. L'Istituto postelegrafonici, ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, è sottoposto alla vigilanza del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

2. L'Istituto è iscritto alla categoria prima della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ed è inserito nella tabella *B* allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni; all'Istituto si applica la normativa prevista dagli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive integrazioni e modificazioni.

3. All'Istituto stesso si applica la legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive integrazioni e modificazioni.

4. L'Istituto postelegrafonici ha sede in Roma».

«Art. 2. — 1. L'Istituto postelegrafonici provvede al trattamento di quiescenza e previdenza di tutto il personale in servizio presso l'Ente poste italiane.

2. L'Istituto provvede, altresì, ad erogare le prestazioni di assistenza e mutualità a favore del personale di cui al comma precedente, sulla base di leggi, regolamenti e patti stipulati in applicazione degli accordi di lavoro.

3. Nello svolgimento dell'attività istituzionale, l'Ente opera nel rispetto dei principi e delle modalità operative di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e con criteri di economicità e imprenditorialità, al fine di una maggiore efficienza ed efficacia.

4. Nei limiti stabiliti dalla legge e dal presente regolamento, l'Istituto ha autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria».

«Art. 3. — 1. Sono organi dell'Istituto:

*a)* il presidente;

*b)* il consiglio di amministrazione;

*c)* il collegio dei revisori».

«Art. 4. — 1. Il presidente dell'Istituto è nominato con la procedura di cui all'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. La nomina viene conferita su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni a soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, di riconosciuta e documentata competenza ed esperienza in materia di amministrazione e organizzazione, preferibilmente nell'ambito delle attività istituzionali dell'ente.

3. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, sovraintende al funzionamento dello stesso al fine di assicurare la conformità dell'attività istituzionale ai principi e agli obiettivi previsti dalla legge, dal presente regolamento e dalle delibere del consiglio di amministrazione, in relazione alle rispettive competenze.

4. Il presidente, nei casi in cui vi è particolare urgenza di promuovere, contestare o abbandonare giudizi, adotta i necessari provvedimenti e conferisce il mandato a legali incaricati di rappresentare e difendere l'ente nonché la speciale procura o delega al direttore generale, ai dirigenti o ad altri funzionari per il compimento di determinati atti nell'ambito dei relativi giudizi. I suddetti atti sono sottoposti alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta utile».

«Art. 5. — 1. I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti anche fra estranei alla pubblica amministrazione, dotati di riconosciuta e documentata competenza ed esperienza in materia di amministrazione e organizzazione, preferibilmente nell'ambito delle attività istituzionali dell'ente.

2. Fanno parte del consiglio di amministrazione, oltre al presidente:

*a)* cinque membri designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, tra cui un dirigente generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

*b)* un membro designato dall'Ente poste italiane;

*c)* un membro designato dal Ministro del tesoro;

*d)* un membro designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

3. Partecipa alle sedute del consiglio, senza diritto di voto, il direttore generale dell'Istituto.

4. Il presidente nomina il segretario del consiglio di amministrazione, scegliendolo tra i funzionari dell'Istituto.

5. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e dura in carica quattro anni; i membri dello stesso possono essere confermati una sola volta.

6. L'indennità di carica e il gettone di presenza spettanti al presidente sono determinati con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni d'intesa con il Ministro del tesoro.

L'indennità di carica e il gettone di presenza spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni d'intesa con il Ministro del tesoro.

L'indennità di carica e il gettone di presenza spettanti ai componenti del collegio dei revisori sono determinati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro.

Il compenso per il segretario del consiglio di amministrazione è determinato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro».

«Art. 6. — 1. Il consiglio di amministrazione delibera:

*a)* il bilancio preventivo, il conto consuntivo e le relative variazioni;

*b)* i piani di impiego delle disponibilità finanziarie, di acquisto, alienazione e utilizzo dei beni dell'Istituto;

*c)* i piani annuali o pluriennali relativi all'attività dell'Istituto;

*d)* l'ordinamento dei servizi;

*e)* il regolamento organico del personale;

*f)* le variazioni della dotazione organica del personale;

*g)* il piano annuale o pluriennale di assunzione del personale;

*h)* di promuovere, contestare o abbandonare giudizi;

*i)* la nomina del direttore generale;

*l)* su eventuali argomenti sottoposti al consiglio dal presidente.

2. Le delibere del consiglio di amministrazione sono soggette al controllo previsto dalle disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e all'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

3. Le delibere sugli oggetti di cui al punto *a)* del comma 1 devono essere approvate dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

4. Con delibera del consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, è definito l'ordinamento dei servizi dell'Istituto, che deve tener conto delle peculiarità delle attività svolte e della disciplina delle diverse finalità istituzionali che lo stesso persegue, nonché dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Con delibera del consiglio di amministrazione è, altresì, adottata la disciplina amministrativa, in relazione all'ordinamento dei servizi, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

6. Spetta al consiglio di amministrazione fissare i limiti di spesa entro i quali il direttore generale o i dirigenti possono adottare singoli atti di gestione.

7. L'Istituto può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato».

«Art. 7. — 1. Il consiglio di amministrazione, convocato dal presidente, si riunisce almeno ogni due mesi e ogni volta che lo richiedano per iscritto non meno di tre consiglieri.

2. Il consiglio delibera validamente con la presenza di almeno cinque componenti e con la maggioranza assoluta dei componenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

3. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute successive del consiglio, comporta la decadenza dalla carica che viene disposta, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri».

«Art. 8. — 1. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ed è composto da tre membri effettivi designati rispettivamente dal Ministro del tesoro, dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il membro designato dal Ministro del tesoro svolge le funzioni di presidente.

2. I componenti il collegio dei revisori sono scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti.

3. Per ogni membro effettivo, viene nominato un supplente.

4. In caso di assenza o impedimento del presidente, le relative funzioni sono esercitate dal membro effettivo con maggiore anzianità nella carica o, a parità di anzianità nella carica, dal più anziano per età.

5. I revisori durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta.

6. Il collegio dei revisori vigila sulla legittimità e regolarità contabile dell'attività di gestione dell'Istituto ed esercita, nell'ambito di tale attribuzione, il controllo sugli atti relativi alla gestione del patrimonio e sui bilanci dell'Istituto; redige le relazioni sui bilanci di previsione, sui conti consuntivi e sugli atti patrimoniali, riferendone al consiglio di amministrazione».

«Art. 9. — 1. Il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione, anche fra persone estranee all'Istituto, in possesso di elevati e documentati specifici requisiti perofessionali già sperimentati in analoghi incarichi.

2. La nomina viene conferita per un periodo di quattro anni, rinnovabile una sola volta.

3. Il direttore generale coordina l'attività di gestione dell'Istituto al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi fissati dal consiglio di amministrazione e partecipa senza diritto di voto alle riunioni del consiglio medesimo.

4. Sovrintende all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità di indirizzo tecnico-amministrativo.

5. Adotta i provvedimenti attinenti allo stato giuridico e al trattamento economico del personale dipendente.

6. Dà attuazione alle delibere del consiglio di amministrazione.

7. Decide in merito ai reclami proposti in materia di prestazioni entro quindici giorni dalla presentazione, sentito il dirigente competente.

8. Spetta al consiglio di amministrazione attribuire ad un dirigente, eventualmente conferendogli stabilmente le funzioni vicarie, il compito di sostituire il direttore generale in casi di assenza o impedimento dello stesso».

«Art. 10. — 1. L'Istituto postelegrafonici opera a livello territoriale anche attraverso l'utilizzo delle strutture decentrate dell'Ente poste italiane, previa intesa tra i due enti».

«Art. 11. — 1. L'attività dell'Istituto si svolge nel rispetto delle disposizioni di legge che regolano la materia della quiescenza e previdenza e secondo un principio di autonomia finanziaria nella gestione delle attività istituzionali.

2. A tale fine, possono essere individuate distinte gestioni per le attività di quiescenza, previdenza, sociali, assistenziali e mutualistiche, che l'Istituto è legittimato ad erogare in base a norme di legge o che sono assegnate dalla contrattazione collettiva.

3. Il consiglio di amministrazione può prevedere l'impiego temporaneo delle disponibilità finanziarie relative alle diverse gestioni al fine di assicurare economicità, efficienza ed efficacia alla attività complessiva dell'Istituto, stabilendo i limiti di tale utilizzo, allo scopo di garantire l'integrità delle risorse destinate a ciascuna attività.

4. Per le decisioni che richiedano intese, concerti o assensi sulle soluzioni da adottare, può essere indetta, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, una conferenza di servizi fra gli enti interessati alle decisioni stesse.

5. La conferenza viene indetta dal presidente dell'Istituto, su proposta del direttore generale, contenente l'indicazione dei soggetti da invitare e l'oggetto della decisione da adottare».

«Art. 12. — 1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento, per far fronte all'attività conseguente alla assunzione dei nuovi compiti di cui alla legge 29 gennaio 1994, n. 71, l'Istituto può avvalersi del personale dell'Ente poste italiane.

2. Con delibera del consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, previa verifica dei carichi di lavoro, verranno definiti, con riferimento alle diverse qualifiche e posizioni funzionali, i limiti quantitativi del personale da acquisire mediante trasferimento dall'Ente poste italiane, nonché le procedure da adottare al fine di consentire a tale personale di esercitare l'opzione per il trasferimento.

3. Il personale trasferito verrà definitivamente inquadrato nei ruoli organici dell'Istituto postelegrafonici sulla base di apposite tabelle di equiparazione approvate dal consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali.

4. Fino all'inquadramento nei ruoli dell'Istituto postelegrafonici, il personale conserva il trattamento giuridico ed economico vigente presso l'ente di provenienza.

5. Sono fatti salvi in ogni caso i diritti acquisiti dal personale trasferito e conseguenti a norme di legge, di regolamento o da accordi di lavoro vigenti alla data del trasferimento».

«Art. 13. — 1. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, con apposita convenzione, da stipularsi con l'Ente poste italiane e gli enti già titolari dei compiti trasferiti in capo all'Istituto stesso ai sensi dell'art. 6 della legge 29 gennaio 1994, n. 71, verranno disciplinati le modalità di passaggio dei compiti predetti, nonché i rapporti e le situazioni allo stesso conseguenti.

2. Nella definizione della citata disciplina si dovrà salvaguardare l'esigenza dell'Istituto di disporre dei mezzi necessari per assolvere ai nuovi compiti con criteri di economicità e di migliorare la qualità del servizio, anche attraverso la semplificazione delle procedure di erogazione delle prestazioni.

3. In particolare, saranno convenzionalmente definiti:

*a)* la successione in tutto o in parte nei rapporti connessi con l'espletamento dei compiti assunti dall'Istituto postelegrafonici e l'accollo degli oneri agli stessi relativi;

*b)* le modalità di gestione delle pratiche di previdenza e quiescenza assunte in carico dall'Istituto postelegrafonici, anche in relazione a posizioni creditorie e non definite;

*c)* le modalità di trasferimento all'Istituto postelegrafonici di strutture, beni, risorse finanziarie già destinati allo svolgimento dei compiti assegnati all'Istituto».

— La legge 31 luglio 1997, n. 249, reca: «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo».

*Note all'art. 2:*

— Il testo vigente dell'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:

«Art. 3 (*Nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di competenza dell'amministrazione statale*). — 1. Le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Ministro competente.

2. Resta ferma la vigente disciplina in ordine all'acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari».

— Il testo vigente degli articoli 16, 17 e 20 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modificazioni ed integrazioni, è il seguente:

«Art. 16 (Funzioni di direzione dei dirigenti generali). — 1. *I dirigenti generali nell'esercizio dei poteri e delle attribuzioni di cui all'art. 3:*

a) *formulano proposte al Ministro, anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive, di schemi di progetti di legge o di atti di competenza ministeriale;*

b) *curano l'attuazione dei programmi definiti dal Ministro ed a tal fine adottano progetti, la cui gestione è attribuita ai dirigenti, indicando le risorse occorrenti alla realizzazione di ciascun progetto;*

c) *esercitano i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, e di acquisizione delle entrate, definendo i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare;*

d) *determinano, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, i criteri generali di organizzazione degli uffici, secondo i principi di cui al titolo I e le direttive dei Ministri, definendo, in particolare, l'orario di servizio e l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro in relazione alle esigenze funzionali della struttura organizzativa cui sono preposti, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 45, comma 8, secondo le modalità di cui all'art. 10;*

e) *adottano gli atti di gestione del personale e provvedono all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale, nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi per il personale di cui all'art. 2, comma 2;*

f) *promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e transigere;*

g) *coordinano le attività dei responsabili dei procedimenti individuati in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241;*

h) *verificano e controllano le attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;*

i) *richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e forniscono risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;*

l) *propongono l'adozione delle misure di cui all'art. 20, comma 5, nei confronti dei dirigenti*».

«Art. 17 (Funzioni di direzione del dirigente). — 1. *Al dirigente competono nell'esercizio dei poteri e delle attribuzioni di cui all'art. 3:*

a) *la direzione, secondo le vigenti disposizioni, di uffici centrali e periferici con circoscrizione non inferiore a quella provinciale o di particolare rilevanza;*

b) *la direzione e il coordinamento dei sistemi informatico-statistici e del relativo personale;*

c) *l'esercizio dei poteri di spesa, per quanto di competenza, nonché dei poteri di gestione inerenti alla realizzazione dei progetti adottati dal dirigente generale;*

d) *la verifica periodica del carico di lavoro e della produttività dell'ufficio, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 45, comma 8, secondo le modalità di cui all'art. 10; la verifica sulle stesse materie riferita ad ogni singolo dipendente e l'adozione delle iniziative nei confronti del personale, ivi comprese in caso di insufficiente rendimento o per situazione di esubero, le iniziative per il trasferimento ad altro ufficio o per il collocamento in mobilità;*

e) *l'attribuzione di trattamenti economici accessori per quanto di competenza, nel rispetto dei contratti collettivi;*

f) *l'individuazione, in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dei responsabili dei procedimenti che fanno capo all'ufficio e la verifica, anche su richiesta di terzi interessati, del rispetto dei termini e degli altri adempimenti;*

g) *le risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di propria competenza e, ove preposto ad un ufficio periferico, le richieste di pareri agli organi consultivi periferici dell'amministrazione;*

h) *la formulazione di proposte al dirigente generale in ordine anche all'adozione di progetti e ai criteri generali di organizzazione degli uffici.*

2. *Il dirigente preposto agli uffici periferici di cui al comma 1, lettera* a), *provvede in particolare alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate a detti uffici ed è sovraordinato agli uffici di livello inferiore operanti nell'ambito della circoscrizione, nei confronti dei quali svolge altresì funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza. Provvede inoltre all'adeguamento dell'orario di servizio e di apertura al pubblico tenendo conto della specifica realtà territoriale, fatto salvo il disposto di cui all'art. 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché all'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 45, comma 8, secondo le modalità di cui all'art. 10*».

«Art. 20 (Verifica dei risultati. Responsabilità dirigenziali). — 1. *I dirigenti generali ed i dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale. All'inizio di ogni anno, i dirigenti presentano al direttore generale, e questi al Ministro, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.*

2. *Nelle amministrazioni pubbliche, ove già non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del contollo.*

3. *Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione di autonomia e rispondono esclusivamente agli organi di direzione politica. Ad essi è attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale. Può essere utilizzato anche personale già collocato fuori ruolo. Per motivate esigenze, le amministrazioni pubbliche possono altresì avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.*

4. *I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono composti da dirigenti generali e da esperti anche esterni alle amministrazioni. In casi di particolare complessità, il Presidente del Consiglio può stipulare, anche cumulativamente per più amministrazioni, convenzioni apposite con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati.*

5. *I servizi e nuclei hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici pubblici. Riferiscono trimestralmente sui risultati della loro attività agli organi generali di direzione. Gli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche riferiscono altresì ai comitati di cui al comma 6.*

6. *I comitati provinciali delle pubbliche amministrazioni e i comitati metropolitani di cui all'art. 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1992, si avvalgono degli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche.*

7. *All'istituzione degli uffici di cui al comma 2 si provvede con regolamenti delle singole amministrazioni da emanarsi entro il 1° febbraio 1994. È consentito avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di uffici già istituiti in altre amministrazioni.*

8. *Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i dirigenti generali. I termini e le modalità di attuazione del procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro competente e del Consiglio dei Ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi entro sei mesi, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.*

9. *L'inosservanza delle direttive e i risultati negativi della gestione finanziaria tecnica e amministrativa comportano, in contraddittorio, il collocamento a disposizione per la durata massima di un anno, con conseguente perdita del trattamento economico accessorio connesso alle funzioni. Per le amministrazioni statali tale provvedimento è adottato dal Ministro ove si tratti di dirigenti e dal Consiglio dei Ministri ove si tratti di dirigenti generali. Nelle altre amministrazioni, provvedono gli organi amministrativi di vertice. Per effetto del collocamento a disposizione non si può procedere a nuove nomine a qualifiche dirigenziali. In caso di responsabilità particolarmente grave o reiterata, nei confronti dei dirigenti generali o equiparati, può essere disposto — in contraddittorio — il collocamento a riposo per ragioni di servizio, anche se non sia mai stato in precedenza disposto il collocamento a disposizione; nei confronti dei dirigenti si applicano le disposizioni del codice civile.*

10. *Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilità penale, civile, amministrativo-contabile e disciplinare previste per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.*

11. *Restano altresì ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle forze di polizia delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate».*

*Nota all'art. 3:*

— Per il testo dell'art. 20 del citato D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, si veda in note all'art. 2.

*Note all'art. 4:*

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

— La legge 20 marzo 1975, n. 70, reca: «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente».

— Il D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696, reca: «Approvazione del nuovo regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70».

— Il testo vigente dell'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come sostituito dall'art. 20 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, e dall'art. 5 della legge 23 aprile 1981, n. 155, recante: «Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale», è il seguente:

«Art. 65. — Gli enti pubblici e le persone giuridiche private, comunque denominate, i quali gestiscono forme di previdenza e di assistenza sociale sono tenuti a compilare annualmente piani di impiego dei fondi disponibili. Per fondi disponibili si intendono le somme eccedenti la normale liquidità di gestione.

"La percentuale da destinare agli investimenti immobiliari non puo superare, comunque, il 40 per cento di tali somme e non può essere inferiore al 20 per cento di esse; le parti restanti possono essere impiegate negli altri modi previsti, per ciascun ente, dalle leggi istitutive, dai regolamenti e dagli statuti".

Le percentuali possono essere variate in relazione a particolari esigenze di bilancio o alla forma di gestione adottata da ciascun ente con decreto del Ministro per il lavoro e della previdenza sociale emanato di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per il bilancio e la programmazione economica.

I piani di impiego debbono essere presentati — entro trenta giorni dalla data d'inizio dell'esercizio cui si riferiscono — al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed alle altre amministrazioni vigilanti.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede all'approvazione di tali piani di concerto con il Ministero del tesoro e con il Ministero del bilancio e della programmazione economica entro i sessanta giorni successivi a quello di presentazione.

L'approvazione dei piani di impiego esonera gli enti pubblici e le persone giuridiche private indicati nel primo comma dalle procedure previste per l'autorizzazione all'acquisto di beni e valori inclusi nei piani stessi, ivi comprese le procedure previste nella legge 5 giugno 1850, n. 1037, e nell'art. 17 del codice civile e relativi regolamenti di esecuzione e di attuazione.

Su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, una quota non superiore al dieci per cento dei fondi disponibili è destinata, in aggiunta alle quote percentuali di cui al secondo comma, all'acquisto e alla costruzione di immobili per uso ufficio da assegnare in locazione alle amministrazioni medesime.

L'acquisto e la costruzione di immobili e strutture per uso degli uffici e per alloggi di servizio non rientrano tra gli impieghi dei fondi disponibili di cui al presente articolo. I piani relativi a tali investimenti sono sottoposti all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, con l'estensione dell'esonero di cui al sesto comma.

È abrogata ogni disposizione contraria alle presenti norme».

*Nota all'art. 7:*

— Per il testo del decreto 12 giugno 1995, n. 329, si veda in note alle premesse.

**98G0312**

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 27 luglio 1998.

**Riconoscimento di titoli di studio esteri quali titoli abilitanti per l'iscrizione in Italia all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione.**

### IL DIRETTORE GENERALE
### DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni.

Vista l'istanza del sig. Schettler Reinhart Alexander, nato a Dresden (RFT) il 24 maggio 1950, cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale tedesco che va sotto il nome di «rechtsanwalt» di cui è in possesso, come attestato dal presidente del Justizprufungsamtes di Berlino (RFT), ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia dell'omonima professione;

Considerato che il sopra indicato signore ha provato di aver concluso colà gli studi giuridici conducenti alla «rechtsanwaltschaft» in data 16 maggio 1979 presso il Justizprufungsamt di Berlino (RFT);

Viste le determinazioni della conferenza di servizi tenutasi il 20 novembre 1997;

Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta appena indicata;

Ritenuto che per l'esercizio della professione di «avvocato» in Italia occorra la conoscenza approfondita di materie proprie e specifiche dell'ordinamento italiano;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

1. Al sig. Schettler Reinhart Alexander, nato a Dresden (RFT) il 24 maggio 1950, cittadino tedesco, sono riconosciuti cumulativamente i titoli di cui sopra quali titoli validi per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione.

2. Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accettare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto costituzionale; 2) diritto civile; 3) diritto processuale civile; 4) diritto commerciale; 5) diritto del lavoro; 6) diritto penale; 7) diritto processuale penale; 8) diritto amministrativo; 9) diritto tributario; 10) diritto internazionale privato; 11) ordinamento forense, diritti e doveri dell'avvocato.

3. La prova di che trattasi, da svolgersi in lingua italiana, si compone di un esame scritto e di un esame orale.

4. L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non più di tre materie scelte dalla commissione d'esame, prevista dal P.D.G. 1° dicembre 1993 come modificato dal P.D.G. 25 marzo 1994, tra quelle indicate al n. 2.

5. L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie di cui al n. 2. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

Roma, 27 luglio 1998

*Il direttore generale:* HINNA DANESI

98A7045

DECRETO 27 luglio 1998.

**Riconoscimento di titoli accademico-professionali quali titoli abilitanti per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri e per l'esercizio della professione.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Colin Douglas Morton, nato a Irvine il 27 aprile 1965, cittadino britannico, diretta ad ottenere il riconoscimento di titoli accademico e professionali di cui è stato insignito nel Regno Unito per accedere all'albo degli ingegneri e esercitare in Italia come libero professionista;

Preso atto che il migrante ha conseguito nell'aprile 1989 titolo accademico denominato «chartered mechanical engineer» presso l'Università di Paisley College of Technology;

Preso atto, inoltre, che ha provato di essere un professionista come risulta dal certificato di iscrizione alla Institution of mechanical Engineers dal 1992;

Considerato che gli accennati titoli accademici e professionali, di cui è insignito, ai sensi dell'ordinamento accademico e professionale britannico, il sig. Morton, rilevano cumulativamente, ai sensi del sopra indicato decreto legislativo, ai fini dell'accesso e esercizio in Italia della professione d'«ingegnere»;

Considerato, altresì, che i sopra indicati titoli britannici, presi unitariamente, radicano una formazione (di studi, praticantato e di esperienza) acquisita in campo «industriale», ramo «ingegneria meccanica» che, rispetto a quanto contemplato dalla legislazione didattico-universitaria italiana attualmente vigente nell'area ingegneristica di analogo settore si rivela essere limitata sia quanto ai suoi contenuti che quanto ai risultati con ciò conseguibili in termini di competenze;

Considerato, inoltre, che l'attività intellettuale quale racchiusa nei sopra indicati titoli professionali britannici, in ragione peraltro della coesistenza nel Regno Unito di altri e pari ordinati titoli professionali nell'area ingegneristica implicante riparto di competenze, si rivela più ristretta in rapporto allo spettro di attività professionali che l'«ingegnere» italiano è in diritto di esercitare, ai sensi della legislazione professionale attualmente vigente in Italia e, in particolare alla luce degli articoli 51 e 52 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, recanti l'oggetto professionale essenziale di un tale professionista, per altro verso;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni previste dall'art. 6, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo, sopra indicato;

Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame scritto e da un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata: e tutto ciò in analogia a quanto deciso in casi similari;

Ritenuto di determinare, in alternativa, la durata del tirocinio in anni due, in analogia a quanto deciso in casi similari;

Visto l'art. 12, comma 8, del già citato decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

1. Al sig. Colin Douglas Morton, nato a Irvine il 27 aprile 1965, cittadino britannico, sono riconosciuti i titoli accademico-professionali di cui in premessa, quali titoli cumulativamente rilevanti per l'accesso all'albo degli «ingegneri» e per l'esercizio di questa professione in Italia.

2. Detto riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al compimento di un tirocinio di adattamento oppure al superamento di una prova attitudinale.

3. La prova attitudinale, ove oggetto di scelta dell'istante, è volta ad accertare, in capo al candidato, vuoi le conoscenze di base comuni a tutti i corsi di laurea dell'area d'ingegneria, vuoi le capacità specialistico-professionali afferenti al settore di «ingegneria meccanica», quali contemplate dalla legislazione didattico-universitaria e professionale, vigenti.

4. Le materie individuate come sopra sono in specie: *a)* topografia; *b)* scienza delle costruzioni; *c)* tecnica delle costruzioni.

5. La prova di che trattasi si compone di un esame scritto e di un esame orale da svolgersi in lingua italiana:

*a)* l'esame scritto, formulato dalla commissione d'esame di cui al decreto ministeriale 2 giugno 1995, pubblicato nel Bollettino ufficiale di questo Ministero del 31 luglio 1995, n. 14, consiste nella redazione di un progetto integrato assistito da una relazione tecnica concernente una o più delle materie individuate al numero 4, sopra;

*b)* l'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate sopra. L'indicato esame verterà altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. All'esame qui considerato il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

Ai fini dello svolgimento di detta prova, l'istante presenterà al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale, allegandovi originale o copia autenticata del presente provvedimento.

6. Il tirocinio di adattamento, ove oggetto di scelta dell'istante, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui ai numeri 3 e 4, precedenti.

7. Il tirocinio di che trattasi ha una durata di un anno e si svolgerà presso un ingegnere che, scelto dall'istante, si dichiari disponibile. La scelta dovrà ricadere tra gli ingegneri del luogo di residenza dell'istante che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni.

All'uopo, l'istante presenterà al Consiglio nazionale ingegneri domanda in carta legale allegandovi tra l'altro:

1) originale o copia autenticata dal presente provvedimento;

2) dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere *tutor*.

8. Il Consiglio nazionale ingegneri vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del residente dell'ordine provinciale.

Roma, 27 luglio 1998

*Il direttore generale:* HINNA DANESI

**98A7044**

DECRETO 27 luglio 1998.

**Riconoscimento di titolo accademico spagnolo quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli «psicologi» e per l'esercizio della professione.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Dolores Lledo' Lorente, nata a Sagunto il 31 gennaio 1971, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «psicologo» di cui è in possesso, come attestato dal «Colegio Oficial de Psicologos del Pais Valenciano», a decorrere dal 17 ottobre 1997, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione;

Considerato che la richiedente è provvista del titolo accademico spagnolo denominato «Licenciada en Psicologia» conseguito nell'anno 1997;

Visto l'art. 12, comma 8, del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'art. 6 del decreto sopra indicato;

Decreta:

Alla sig.ra Dolores Lledo' Lorente, nata a Sagunto il 31 gennaio 1971, cittadina spagnola, è riconosciuto il titolo accademico di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» e per l'esercizio della professione.

Roma, 27 luglio 1998

*Il direttore generale:* HINNA DANESI

**98A7043**

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 luglio 1998.

**Modalità di applicazione delle operazioni di coupon stripping e ricostituzione dei titoli di Stato.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, riguardante il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, a norma dell'art. 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, in particolare, l'art. 13, commi 1, 2, 3 e 4, i quali prevedono che con apposito decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i criteri per la determinazione degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, nonché del coefficiente di rettifica finalizzato a rendere equivalente la tassazione in base alla percezione con quella in base alla maturazione, e che il medesimo regime può essere esteso ad altre tipologie di obbligazioni e titoli similari con cedola;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 30 giugno 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 7 luglio 1998, concernente la determinazione del coefficiente di rettifica da applicare agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari maturati dal giorno di emissione;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 20 luglio 1998, concernente le operazioni di coupon stripping e ricostituzione dei titoli di Stato;

Decreta:

1. Ai fini dell'applicazione del coefficiente di rettifica di cui all'art. 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, per i titoli senza cedola ottenuti attraverso la separazione delle cedole e del mantello di obbligazioni emesse dallo Stato, a tasso fisso non rimborsabili anticipatamente, di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 luglio 1998, il prezzo di emissione è pari al prezzo di acquisto, mentre per data di emissione si intende la data di acquisto. Nel caso di più acquisti operati dal medesimo soggetto sullo stesso titolo si assume come data di acquisto la data media ponderata di acquisto e come prezzo di acquisto il prezzo medio ponderato di acquisto.

2. L'interesse sui titoli senza cedola di cui al comma 1 è dato dalla differenza tra il valore di rimborso e il prezzo di acquisto. La maturazione avviene in regime di capitalizzazione composta.

3. Ai titoli senza cedola di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 1998

*Il Ministro delle finanze*
VISCO

*Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
CIAMPI

98A7135

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 29 luglio 1998.

**Autorizzazione in deroga al divieto di circolazione nei giorni festivi di veicoli per il trasporto di esplosivi per la costruzione della linea ferroviaria ad alta velocità Bologna-Firenze.**

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1997, con il quale sono state emanate ai prefetti le direttive ed il calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 1998;

Visti l'art. 11 del suddetto decreto ministeriale, che vieta la circolazione, nei giorni festivi ed in altri particolari giorni dell'anno, ai veicoli che trasportano merci pericolose, escludendo la facoltà di rilasciare autorizzazioni prefettizie alla circolazione in deroga ai divieti;

Viste le domande della ditta Italesplosivi S.p.a., di Milano, e del Consorzio alta velocità Emilia Toscana - Cavet, con le quali le stesse chiedono l'autorizzazione alla circolazione, nei giorni di divieto fissati dal citato decreto ministeriale, per i veicoli che trasportano materiali esplosivi della ditta Italesplosivi dal deposito in località Poggio Pioto nel comune di Firenzuola (Firenze) ai cantieri Cavet ubicati nello stesso comune, affinché lo stesso Consorzio possa eseguire, per conto delle Ferrovie dello Stato e con esigenze di lavoro continuativo, lo scavo delle gallerie nella tratta ferroviaria ad alta velocità Bologna-Firenze in corso di costruzione;

Considerato l'interesse della collettività nel consentire la funzionalità del cantiere per la costruzione del suddetto tratto di linea ferroviaria;

Considerata la limitatezza ed i modesti volumi di traffico dei tratti stradali interessati dal trasporto degli esplosivi ed indicati nella domanda di cui sopra;

Tutto ciò visto e considerato è emanato il seguente

Decreto:

Art. 1.

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 11 del decreto ministeriale 12 dicembre 1997, si autorizza il prefetto di Firenze a rilasciare una autorizzazione in deroga al divieto di circolazione nei giorni festivi e negli altri particolari giorni fissati dal suddetto decreto, per motivi di necessità ed urgenza, ai veicoli della ditta Italesplosivi S.p.a. di Milano, provenienti dal deposito in località Poggio Pioto nel comune di Firenzuola (Firenze) e diretti ai cantieri Cavet - Consorzio alta velocità Emilia Toscana, ubicati nello stesso comune, individuando gli itinerari, gli orari e le modalità che lo stesso prefetto riterrà necessari ed opportuni affinché sia garantita la massima sicurezza del trasporto e della circolazione stradale. Dovranno essere in ogni caso esclusi i giorni nei quali è prevedibile la massima affluenza di traffico veicolare turistico nella zona interessata dalla deroga.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 1998

*Il Ministro:* COSTA

**98A7070**

## MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 16 luglio 1998.

**Recepimento della direttiva del Consiglio 96/47/CE del 23 luglio 1996 concernente il modello delle patenti di guida.**

### IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 229 del codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti alle materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 406, commi 3 e 4, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;

Visto il titolo IV del codice della strada: «Guida dei veicoli e conduzione degli animali»;

Vista la direttiva n. 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 agosto 1994, che ha recepito, in Italia, la direttiva n. 91/439/CEE;

Vista la direttiva n. 96/47/CE del Consiglio del 23 luglio 1996;

Considerata la necessità di adeguare le procedure nazionali in materia di patenti di guida a quelle comunitarie e ravvisata la necessità di allineare al diritto comunitario il codice della strada, nonché il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada;

Decreta:

Art. 1.

1. È recepita nell'ordinamento italiano la direttiva del Consiglio 96/47/CE che introduce il modello plastificato della patente di guida.

2. Il nuovo modello della patente di guida è allegato al presente decreto.

3. Il decreto ministeriale 8 agosto 1994, che ha recepito la direttiva 91/439/CEE deve intendersi integrato dalle disposizioni previste dalla direttiva 96/47/CE.

Roma, 16 luglio 1998

*Il Ministro:* BURLANDO

ALLEGATO

**98A7034**

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 29 luglio 1998.

**Liquidazione coatta amministrativa della società «Security - Società fiduciaria e di revisione S.p.a.», in Torino, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, concernente la «Disciplina dell'attività fiduciaria e di revisione»;

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, concernente «Norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria»;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1985, modificato in data 23 dicembre 1991, con il quale la società «Security - Società fiduciaria e di revisione S.p.a.», con sede legale in Torino, è stata autorizzata allo svolgimento dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende;

Vista la sentenza n. 37/98 emessa in data 23 gennaio-2 febbraio 1998 dal tribunale di Torino, con la quale la società «Security - Società fiduciaria e di revisione S.p.a.», con sede legale in Torino, è stata dichiarata fallita;

Visto il parere espresso dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Torino con la lettera prot. n. 8804 - cont. 1533/98 in data 3 luglio 1998;

Considerato che la predetta sentenza ha accertato lo stato di insolvenza della società «Security - Società fiduciaria e di revisione S.p.a.»;

Ritenuto, pertanto, che, per effetto dell'art. 1, primo comma, del citato decreto-legge n. 233/1986, la società «Security - Società fiduciaria e di revisione S.p.a.», risulti assoggettabile alla liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, concernente la disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

La società «Security - Società fiduciaria e di revisione S.p.a.», con sede legale in Torino, è assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2.

Alla relativa procedura è preposto in qualità di commissario liquidatore il dott. Alfredo Scalfati, nato a Roma il 27 ottobre 1956, avente studio professionale in Roma, alla via Flaminia Vecchia, n. 487.

Il presente decreto sarà inviato per l'iscrizione nel registro delle imprese di Torino, nonché alla cancelleria del tribunale di Torino, sezione fallimentare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 1998

*Il Ministro:* BERSANI

98A7032

DECRETO 29 luglio 1998.

**Liquidazione coatta amministrativa della società «Margest S.p.a.», in Torino, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, concernente la «Disciplina dell'attività fiduciaria e di revisione»;

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, concernente «Norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria»;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1988, modificato in data 14 gennaio 1993, con il quale la società «Margest S.p.a.», con sede legale in Torino, è stata autorizzata allo svolgimento dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende;

Vista la sentenza n. 36/98 emessa in data 23 gennaio-2 febbraio 1998 dal tribunale di Torino, con la quale la società «Margest S.p.a.», con sede legale in Torino, è stata dichiarata fallita;

Visto il parere espresso dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Torino con la lettera prot. n. 8805 - cont. 1532/98 in data 3 luglio 1998;

Considerato che la predetta sentenza ha accertato lo stato di insolvenza della società «Margest S.p.a.»;

Ritenuto, pertanto, che, per effetto dell'art. 1, primo comma, del citato decreto-legge n. 233/1986, la società «Margest S.p.a.», risulti assoggettabile alla liquidazione coatta amministrativa con esclusione del falli-

mento, ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, concernente la disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

La società Margest S.p.a., con sede legale in Torino, è assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2.

Alla relativa procedura è preposto in qualità di commissario liquidatore il dott. Alfredo Scalfati, nato a Roma il 27 ottobre 1956, avente studio professionale in Roma, alla via Flaminia Vecchia n. 487.

Il presente decreto sarà inviato per l'iscrizione nel registro delle imprese di Torino, nonché alla cancelleria del tribunale di Torino, sezione fallimentare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 1998

*Il Ministro:* BERSANI

98A7033

## MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 24 luglio 1998.

**Determinazione per l'anno accademico 1998-99 del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in biotecnologie - indirizzo biotecnologie mediche, afferente alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Trieste.**

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 1998 con il quale è stato determinato il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea e ai corsi di diploma afferenti alle facoltà di medicina e chirurgia, nonché disposta la ripartizione degli stessi tra le singole sedi universitarie;

Vista la nota n. 8501 del 15 luglio 1998 con la quale l'Università degli studi di Trieste comunica che a decorrere dall'anno accademico 1997-98 è stato attivato il corso di laurea in biotecnologie - indirizzo biotecnologie mediche, afferente alla facoltà di medicina e chirurgia;

Ritenuto di dover determinare, per l'anno accademico 1998-99 il numero dei posti disponibili per l'ammissione al citato corso di laurea, con riferimento alle potenzialità formative segnalate dall'Università di Trieste e definire le modalità di svolgimento della prova di ammissione;

Decreta:

Art. 1.

1. Per per l'anno accademico 1998-99 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in biotecnologie - indirizzo biotecnologie mediche, afferente alla facoltà di medicina e chirurgia dell'università di Trieste è determinato in n. 30.

Art. 2.

1. L'ammissione degli studenti al corso di laurea avviene per pubblico concorso effettuato secondo criteri e modalità definiti dall'Università e pubblicizzati nel manifesto degli studi.

2. La prova selettiva, qualora non diversamente disposto dal regolamento didattico di Ateneo, consiste in una serie di domande con risposta a scelta multipla, elaborate da apposita commissione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 1998

p. *Il Ministro:* GUERZONI

98A7046

DECRETO 24 luglio 1998.

**Determinazione per l'anno accademico 1998-99 del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in architettura, afferente alla facoltà di architettura dell'Università di Trieste.**

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 1998 con il quale sono stati definiti, per l'anno accademico 1998-99, il numero dei posti disponibili a livello nazio-

nale per le immatricolazioni ai corsi di laurea e ai corsi di diploma afferenti alle facoltà di architettura nonché la ripartizione dei posti fra le singole università;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1998 che rettifica parzialmente l'art. 3, comma 1, del citato decreto ministeriale 11 giugno 1998;

Vista la nota dell'Università degli studi di Trieste, prot. n. 8658 del 17 luglio 1998 relativa all'istituzione della facoltà di architettura e all'attivazione del corso di laurea in architettura a decorrere dall'anno accademico 1998-99, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, art. 2, comma 4;

Vista la relazione tecnica del Nucleo di Valutazione interno all'Università in data 8 luglio 1998;

Visto il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento della regione Friuli-Venezia Giulia espresso in data 10 luglio 1998;

Vista l'ulteriore nota prot. 8934 del 24 luglio 1998, con la quale il rettore dell'Univesità di Trieste dà assicurazione in tema di risorse necessarie;

Ritenuto di dover determinare, per l'anno accademico 1998-99 il numero dei posti disponibili per l'ammissione al corso di laurea in architettura afferente alla facoltà di architettura con riferimento alle potenzialità formative segnalate dall'Università di Trieste;

Decreta:

Art. 1.

1. Per per l'anno accademico 1998-99 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in architettura, afferente alla facoltà di architettura dell'Università di Trieste è fissato in n. 100.

Art. 2.

1. Per quanto riguarda i criteri di ammissione e di valutazione della prova, restano confermati quelli definiti dagli articoli 2 e 3 del citato decreto ministeriale 11 giugno 1998.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 24 luglio 1998

p. *Il Ministro:* GUERZONI

98A7047

DECRETO 24 luglio 1998.

**Cofinanziamento di borse post-laurea e post-dottorato nell'ambito del programma operativo 1994-99 a titolarità MURST di cui all'avviso n. 1/1040/97 recante modalità e termini per la presentazione dei progetti nell'ambito del programma operativo 1994-1999 «Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione». Sottoprogramma 1 - Misura 1: Alta formazione - Fondo sociale europeo.**

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 che istituisce il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1996, n. 522, di approvazione del regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il regolamento CE 2081/1993 del Consiglio delle Comunità europee del 20 luglio 1993, che modifica il regolamento CE 2052/1988 relativo alle missioni dei fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia ed al coordinamento dei loro interventi;

Visto il regolamento CE 2082/1993 del Consiglio delle Comunità europee del 20 luglio 1993, che modifica il regolamento CE 4253/1988 recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 2052/1988;

Visto il regolamento CE 2084/1993 del Consiglio delle Comunità europee del 20 luglio 1993, che modifica il regolamento CE 4255/1988 recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 2052/1988 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo;

Vista la decisione della commissione delle Comunità europee C (94) 629 del 29 luglio 1994, che ha adottato il quadro comunitario di sostegno 1994-1999 dell'obiettivo 1 in Italia;

Vista la decisione della commissione delle Comunità europee C (95) 1403 del 19 luglio 1995 che approva il programma operativo plurifondo «Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione 1994/1999»;

Visto che tale programma operativo 1994/1999, si articola in sottoprogrammi tra cui il sottoprogramma I «Alta formazione e relative infrastrutture»;

Visto che, nell'ambito di tale sottoprogramma, alla misura 1 «Alta formazione» è prevista tra l'altro una specifica linea di intervento «Borse post-laurea e post-dottorato» cofinanziata dal FSE;

Vista la decisione C (97) 2516 del 18 settembre 1997 che modifica la decisione C (95) 1403 del 19 luglio 1995 adeguando il piano di finanziamento dell'intervento;

Vista la decisione C (98) 900 del 24 aprile 1998 che modifica la decisione C (97) 2516 del 18 settembre 1997 adeguando il piano di finanziamento dell'intervento;

Visto l'avviso n. 1/1040/1997 «Modalità e termini per la presentazione dei progetti nell'ambito del programma operativo 1994/1999 - Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione, sottoprogramma I - Misura 1: Alta formazione - Fondo sociale europeo», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 230 del 2 ottobre 1997;

Vista la decisione del comitato di sorveglianza del quadro comunitario di sostegno del 28 aprile 1998 con cui sono stati assegnati al programma operativo «Ricerca, sviluppo ed alta formazione» 37 MECU a valere sul FSE di cui 28 MECU da destinare ad attività da svolgersi nell'ambito della regione Campania;

Vista la comunicazione del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica prot. n. 5/1329/R del 9 luglio 1998, con cui è stata trasmessa la tabella consolidata relativa alla riprogrammazione delle risorse aggiuntive assegnate;

Visti gli atti del comitato tecnico istituito con decreto direttoriale del 17 dicembre 1997, n. 1492/Ufficio II, per la valutazione delle proposte pervenute ai sensi del citato avviso n. 1/1040/1997;

Vista la graduatoria generale dei progetti rassegnata dal predetto comitato tecnico di valutazione;

Visti i due separati elenchi, stilati per estrapolazione dalla suddetta graduatoria, delle proposte ricadenti nella regione Campania, nonché dei progetti da realizzare nelle restanti regioni dell'obiettivo 1;

Vista l'alta qualità delle proposte presentate e valutata la possibilità di reperire, all'interno della linea di intervento, ulteriori risorse da destinare al cofinanziamento dei progetti presentati ai sensi dell'avviso n. 1/1040/1997;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le graduatorie, rassegnate dal comitato tecnico di valutazione dei progetti di cui all'avviso n. 1/1040/1997, relative alle procedure di valutazione delle proposte presentate, come da tabella 1, riguardante i progetti da realizzarsi nelle regioni: Calabria, Molise, Basilicata, Puglia, Sicilia, Sardegna, e tabella 2, relativa ai progetti ricadenti in Campania. Le suddette tabelle, allegate al presente verbale, ne costituiscono parte integrante.

Art. 2.

Sono ammessi a cofinanziamento i primi 33 progetti, analiticamente indicati nella citata tabella n. 1, per l'importo complessivo di L. 12.644.000.000 di cui L. 9.483.000.000 quale contributo del FSE e L. 3.161.000.000 a carico del soggetto proponente, pari rispettivamente a 6,55 MECU, 4,91 MECU e 1,64 MECU, al cambio medio dell'anno 1997 di 1931,20 lire/ECU;

Art. 3.

Nel caso di rinuncia da parte dei soggetti ammessi di cui all'art. 2 del presente decreto, ovvero a seguito di sopravvenute disponibilità finanziarie, verrà dato corso allo scorrimento della graduatoria secondo l'ordine dell'allegata tabella 1;

Art. 4.

Sono ammessi a cofinanziamento trentadue progetti, ricadenti nella regione Campania, analiticamente indicati nella tabella 2, per l'importo complessivo di L. 19.851.900.000 di cui L. 14.888.925.000 quale contributo del FSE e L. 4.962.975.000 a carico del soggetto proponente, pari rispettivamente a 10,23 MECU, 7,71 MECU e 2,57 MECU, al cambio medio dell'anno 1997 di 1931,20 lire/ECU;

Art. 5.

Appositi atti di concessione saranno stipulati con i soggetti ammessi al contributo che terranno conto delle indicazioni contenute nelle circolari n. 98/1995 e n. 130/1995 del Ministero del lavoro e previdenza sociale;

Art. 6.

L'erogazione dei cofinanziamenti in favore dei singoli soggetti avverrà mediante le anticipazioni ed i saldi previsti dalle normative vigenti in materia di fondo sociale europeo e sarà effettuata dal Ministero del tesoro sulla base di comunicazioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - certificanti la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di liquidabilità della spesa;

Art. 7.

Le proposte non riportate nelle allegate tabelle 1 e 2, sono state escluse per carenza di requisiti formali e/o sostanziali.

Roma, 24 luglio 1998

*Il direttore:* D'ADDONA

TABELLA 1

AVVISO N.1/1040/97
P.O. "RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO ED ALTA FORMAZIONE" 1994/1999
MISURA I.1 "ALTA FORMAZIONE"

| N° progressivo | protocollo | N° fascicolo | Soggetto proponente | Progetto | Costo progetto | Quota FSE | Quota a carico Soggetto proponente | Tot. N° borse rich. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1179 | 75 | C.N.R. | Ricerca e sviluppo su componenti per celle a combustibile | 320.000.000 | 240.000.000 | 80.000.000 | 4 |
| 2 | 1201 | 97 | C.N.R. | Esperti in tecnologie avanzate per l'adeguamento e l'innovazione dei processi produttivi | 640.000.000 | 480.000.000 | 160.000.000 | 8 |
| 3 | 1173 | 69 | CRES | Esperti in tecnologie innovative | 480.000.000 | 360.000.000 | 120.000.000 | 6 |
| 4 | 1172 | 68 | CRES | Esperti in tecnologie informatiche dedicate per sistemi interoperabili di trasporto intermodale | 160.000.000 | 120.000.000 | 40.000.000 | 2 |
| 5 | 1262 | 153 | TEBAID | VARILUX - Formaz.ne sui materiali compositi polimerici e liquido cristallini per la trasmissione ottica variabile | 160.000.000 | 120.000.000 | 40.000.000 | 2 |
| 6 | 1194 | 90 | C.N.R. | Formazione di due figure professionali per lo studio dei fenomeni di contaminazione del golfo di Taranto: impatto sulla mitilicoltura | 160.000.000 | 120.000.000 | 40.000.000 | 2 |
| 7 | 1240 | 129 | TUCEP | il biotecnologo cellulare e molecolare | 800.000.000 | 600.000.000 | 200.000.000 | 10 |
| 8 | 1108 | 24 | CONSULTING | Esperti in gestione manageriale innovativa delle strutture turistico alberghiere | 1.560.000.000 | 1.170.000.000 | 390.000.000 | 20 |
| 9 | 1104 | 20 | CONSULTING | Applicazione dei fanghi rivenienti dagli impianti di depurazione delle acque reflue urbane sui terreni agricoli in qualità di fertilizzanti | 200.000.000 | 150.000.000 | 50.000.000 | 5 |
| 10 | 1180 | 76 | C.N.R. | Tecnici nel settore operazioni a membrana in processi di interesse industriale | 800.000.000 | 600.000.000 | 200.000.000 | 10 |
| 11 | 1155 | 51 | IST. ZOOT. E CASEARIO PER LA SARDEGNA | Specialista per la certificazione dei prodotti di trasf.ne del latte ovino | 80.000.000 | 60.000.000 | 20.000.000 | 1 |
| 12 | 1191 | 87 | C.N.R. | Esperto in tecnologie bioacustiche finalizzate alla salvaguardia delle specie protette nell'ambito della loro interazione con le attività della pesca | 80.000.000 | 60.000.000 | 20.000.000 | 1 |
| 13 | 1105 | 21 | CONSULTING | Esperto in gestione di strutture per il benessere | 320.000.000 | 240.000.000 | 80.000.000 | 8 |
| 14 | 1190 | 86 | C.N.R. | Esperto di sistemi informativi geografici per la gestione integrata della fascia costiera | 320.000.000 | 240.000.000 | 80.000.000 | 4 |

| N° progressivo | protocollo | N°fascicolo | Soggetto proponente | Progetto | Costo progetto | Quota FSE | Quota a carico Soggetto proponente | Tot. N° borse rich. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1202 | 98 | C.N.R. | Microelettronica(Prog.complessivo 20 borse,N.borse in Campania 6,fuori Campania 8 e 6 fuori ob1) | 640.000.000 | 480.000.000 | 160.000.000 | 8 |
| 16 | 1256 | 147 | CALPARK | Manager per PMI ad alto contenuto tecnologico in aree depresse | 80.000.000 | 60.000.000 | 20.000.000 | 2 |
| 17 | 1109 | 25 | CONSULTING | Esperti in gestione delle tecnologie informatiche e telematiche nelle strutture turistico alberghiere | 780.000.000 | 585.000.000 | 195.000.000 | 10 |
| 18 | 1178 | 74 | C.N.R. | Miglioramento della qualità dei prodotti agro-alimentari | 240.000.000 | 180.000.000 | 60.000.000 | 3 |
| 19 | 1206 | 102 | C.N.R. | Trasferimento delle metodologie di elaborazione dell'immagine per dati territoriali, l'ispezione e il controllo di qualità in ambiti industriali | 640.000.000 | 480.000.000 | 160.000.000 | 8 |
| 20 | 1102 | 19 | CENTROLASER | Tecniche di diagnostica laser per analisi ambientali | 160.000.000 | 120.000.000 | 40.000.000 | 2 |
| 21 | 1177 | 73 | C.N.R. | Rischio idrogeologico di degrado delle risose idriche sotterranee e tecnologie di gestione | 120.000.000 | 90.000.000 | 30.000.000 | 2 |
| 22 | 1132 | 31 | HYDROCONTROL | Controllo dei sistemi idrici,studioe sperim. su impianti trattam. acqua potabile e reflua | 640.000.000 | 480.000.000 | 160.000.000 | 8 |
| 23 | 1193 | 89 | C.N.R. | Tecnico per la bonifica del territorio | 80.000.000 | 60.000.000 | 20.000.000 | 1 |
| 24 | 1192 | 88 | C.N.R. | Analista di sistemi informativi territoriali | 80.000.000 | 60.000.000 | 20.000.000 | 1 |
| 25 | 1204 | 100 | C.N.R. | Delineazione bidimensionale di profili di giunzione in dispositivi microelettronici | 80.000.000 | 60.000.000 | 20.000.000 | 1 |
| 26 | 1205 | 101 | C.N.R. | Caratterizzazione spettroscopica del danneggiamento indotto da impiantazione ionica | 80.000.000 | 60.000.000 | 20.000.000 | 1 |
| 27 | 1188 | 84 | C.N.R. | Sintesi e caratterizzazione di materiali per l'elettronica | 80.000.000 | 60.000.000 | 20.000.000 | 1 |
| 28 | 1174 | 70 | ISIDA | Amm.ne aziendale per lo sviluppo del meridione | 1.600.000.000 | 1.200.000.000 | 400.000.000 | 40 |
| 29 | 1187 | 83 | C.N.R. | Sintesi e applicaz.ni di prodotti otticamenti attivi di interesse per l'industria farmaceutica, agrochimica ed agroalimentare | 80.000.000 | 60.000.000 | 20.000.000 | 1 |

| N° progressivo | protocollo | N° fascicolo | Soggetto proponente | Progetto | Costo progetto | Quota FSE | Quota a carico Soggetto proponente | Tot. N° borse rich. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1183 | 79 | C.N.R. | Dipendenza dell'attività di metallo-enzimi di batteri metanogeni ed acetogeni della concentrazione del metallo in proc. Di metanazione di r.s. urbani e reflui dell'industria agroalim. | 80.000.000 | 60.000.000 | 20.000.000 | 1 |
| 31 | 1181 | 77 | C.N.R. | Cinetica e modellistica di processi di interesse tecn.co | 160.000.000 | 120.000.000 | 40.000.000 | 2 |
| 32 | 1185 | 81 | C.N.R. | Metodologie di valutaz. di performance ambientali di prodotti e processi:Life Cycle Analysis | 80.000.000 | 60.000.000 | 20.000.000 | 1 |
| 33 | 1245 | 134 | CONSORZIO MARIO NEGRI SUD | Esperto in biotecnologie applicate alla Ricerca Scientifica Biomedica | 864.000.000 | 648.000.000 | 216.000.000 | 12 |
| | | | | **totale ammesso** | 12.644.000.000 | 9.483.000.000 | 3.161.000.000 | 188 |
| 34 | 1244 | 133 | CONSORZIO MARIO NEGRI SUD | Esperto in tecniche analitiche dell'ambiente e dei prodotti agroaliment. del Centro-Sud | 864.000.000 | 648.000.000 | 216.000.000 | 12 |
| 35 | 1156 | 52 | TECNOPOLIS CSATA NOVUS ORTUS | Formazione di operatori per lo sviluppo locale | 800.000.000 | 600.000.000 | 200.000.000 | 10 |
| 36 | 1182 | 78 | C.N.R. | Processi di ossidazione per la degradazione di reflui tossici | 80.000.000 | 60.000.000 | 20.000.000 | 1 |
| 37 | 1186 | 82 | C.N.R. | Sintesi e deossigenazione di 1,2 diossetani: studio in vitro della decomposizione di perossidi citotossici mediante reazioni di trasferimento monoelettronico | 80.000.000 | 60.000.000 | 20.000.000 | 1 |
| 38 | 1184 | 80 | C.N.R. | Preparazione di sintoni chirali per le industrie farmaceutiche e degli antiparassitari | 80.000.000 | 60.000.000 | 20.000.000 | 1 |
| 39 | 1189 | 85 | C.N.R. | Formazione di personale per la ricerca nei settori delle applicazioni della matematica a problemi ambientali con sviluppo di software | 320.000.000 | 240.000.000 | 80.000.000 | 4 |
| 40 | 1106 | 22 | CONSULTING | La gestione integrata delle risorse pubblico- private | 227.400.000 | 170.550.000 | 56.850.000 | 8 |

TABELLA 2

AVVISO N.1/1040/97
P.O. "RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO ED ALTA FORMAZIONE" 1994/1999
MISURA I.1 "ALTA FORMAZIONE"

| N° progressivo | protocollo | N° fascicolo | Soggetto proponente | Progetto | Costo progetto | Quota FSE | Quota a carico Soggetto proponente | Totale N° borse rich. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1260 | 151 | FORMEZ | Manager per lo sviluppo sostenibile nell'area del Parco Naz.le del Cilento e Vallo di Diano | 1.200.000.000 | 900.000.000 | 300.000.000 | 15 |
| 2 | 1213 | 105 | ARPA | Esperto in risk management | 1.200.000.000 | 900.000.000 | 300.000.000 | 30 |
| 3 | 1224 | 116 | CONSORZIO NAPOLI RICERCHE | Esperti di organizzazione e di qualità dei sistemi educativi | 799.500.000 | 599.625.000 | 199.875.000 | 10 |
| 4 | 1218 | 110 | FONDAZIONE "IL TARI' " | Il marketing dei prodotti orafi | 310.000.000 | 232.500.000 | 77.500.000 | 4 |
| 5 | 1138 | 37 | FONDAZIONE ANTONIO GENOVESI | Gestione integrata dei sistemi qualità, sicurezza e ambiente | 1.000.000.000 | 750.000.000 | 250.000.000 | 25 |
| 6 | 1162 | 58 | CARROZZERIA SAVIO | Specializzazione sviluppo veicoli innovativi | 120.000.000 | 90.000.000 | 30.000.000 | 3 |
| 7 | 1144 | 41 | TECNOGEN | Ricerca e sviluppo di prodotti biotecnologici avanzati per uso diagnostico e terapeutico | 480.000.000 | 360.000.000 | 120.000.000 | 6 |
| 8 | 1251 | 142 | I.N.F.M. | Trasferim.to delle conoscenze scientifiche e tecnologiche al mondo produttivo e dei servizi | 4.239.000.000 | 3.179.250.000 | 1.059.750.000 | 53 |
| 9 | 1199 | 95 | C.N.R. | Formazione di esperti in nuovi materiali polimerici e in processi e tecnologie innovative ecocompatibili per la conservazione e il restauro dei beni culturali | 320.000.000 | 240.000.000 | 80.000.000 | 4 |
| 10 | 1139 | 38 | FONDAZIONE ANTONIO GENOVESI | Management delle imprese turistiche | 1.000.000.000 | 750.000.000 | 250.000.000 | 25 |
| 11 | 1202 | 98 | C.N.R. | Formazione Microelettronica(Prog.compless ivo 20 borse,N.borse in Campania 6,fuori Campania 8 e 6 fuori ob1) | 480.000.000 | 360.000.000 | 120.000.000 | 6 |
| 12 | 1176 | 72 | C.N.R. | Biotecnologie innovative e aspetti nutrizionali nei ruminanti | 320.000.000 | 240.000.000 | 80.000.000 | 4 |
| 13 | 1252 | 143 | FONDAZIONE IDIS | Manager di strutture museali | 73.000.000 | 54.750.000 | 18.250.000 | 2 |
| 14 | 1196 | 92 | C.N.R. | Formazione di esperti di processi e tecnologie chimiche innovative finalizzate al riciclo di materiali polimerici | 160.000.000 | 120.000.000 | 40.000.000 | 2 |
| 15 | 1253 | 144 | FONDAZIONE IDIS | Analista dei fabbisogni formativi del management delle PMI | 78.800.000 | 59.100.000 | 19.700.000 | 2 |
| 16 | 1195 | 91 | C.N.R. | Formazione di esperti nella formulazione, caratterizzazione e trasform.ne di materiali innovativi e avanzati per applicazione ai settori biomedicale, auto e agroindustriale | 160.000.000 | 120.000.000 | 40.000.000 | 2 |
| 17 | 1175 | 71 | C.N.R. | Formazione biotecnologica | 960.000.000 | 720.000.000 | 240.000.000 | 20 |

| N° progressivo | protocollo | N° fascicolo | Soggetto proponente | Progetto | Costo progetto | Quota FSE | Quota a carico Soggetto proponente | Totale N° borse rich. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1200 | 96 | C.N.R. | Formazione di figure professionali esperte in modellistica molecolare per la messa a punto di sistemi macromolecolari per utilizzi nel settore farmacologico e tecnologico | 160.000.000 | 120.000.000 | 40.000.000 | 2 |
| 19 | 1265 | 156 | IST.ITAL.STUDI FILOSOFICI | Beni culturali e turismo nel Mezzogiorno-Nuove professionalità | 160.000.000 | 120.000.000 | 40.000.000 | 4 |
| 20 | 1140 | 39 | FONDAZIONE ANTONIO GENOVESI | Analisi di marketing per le piccole e medie imprese del mezzogiorno | 1.000.000.000 | 750.000.000 | 250.000.000 | 25 |
| 21 | 1198 | 94 | C.N.R. | Formazione di figure professionali esperte nella messa a punto di nuovi materiali polimerici per applicazioni nel settore dei cavi elettrici ed automobilistico | 160.000.000 | 120.000.000 | 40.000.000 | 2 |
| 22 | 1167 | 63 | CFUI | Esperto addetto al controllo della qualità nella filiera agro-alimentare | 160.000.000 | 120.000.000 | 40.000.000 | 2 |
| 23 | 1197 | 93 | C.N.R. | Esperti nella preparazione di materiali polimerici per imballaggio | 160.000.000 | 120.000.000 | 40.000.000 | 2 |
| 24 | 1165 | 61 | CFUI | Esperto di tecniche conservative di uso del suolo nelle strategie di agricoltura sostenibile | 160.000.000 | 120.000.000 | 40.000.000 | 2 |
| 25 | 1166 | 62 | CFUI | Agronomo esperto nella gestione tecnica ed economica delle aziende agricole | 160.000.000 | 120.000.000 | 40.000.000 | 2 |
| 26 | 1234 | 123 | OSSERVATORIO ASTRONOMICO CAPODIMONTE | Implementazione e gestione di VLBD con tecniche di KDD e di intelligenza artificiale | 322.000.000 | 241.500.000 | 80.500.000 | 4 |
| 27 | 1217 | 109 | IMPRESA E MANAGEMENT | Promostage nel settore turistico | 1.000.000.000 | 750.000.000 | 250.000.000 | 25 |
| 28 | 1203 | 99 | C.N.R. | Il telerilevamento e le modellistiche al servizio del controllo e della pianificazione ambientale | 800.000.000 | 600.000.000 | 200.000.000 | 10 |
| 29 | 1233 | 122 | OSSERVATORIO ASTRONOMICO CAPODIMONTE | Form.ne alla gestione di grandi progetti scientifici multidisciplinari | 480.000.000 | 360.000.000 | 120.000.000 | 6 |
| 30 | 1232 | 121 | OSSERVATORIO ASTRONOMICO CAPODIMONTE | Analisi e trattamento di dati connessi alla realizzazione di missioni spaziali | 240.000.000 | 180.000.000 | 60.000.000 | 3 |
| 31 | 1235 | 124 | U.N.C.I | Esperti di gestione e sviluppo aziendale delle imprese cooperative | 1.589.600.000 | 1.192.200.000 | 397.400.000 | 20 |
| 32 | 1164 | 60 | OSSERVAT.VESUVIANO | Il vulcanismo dell'area campana in relazione alla dinamica regionale | 400.000.000 | 300.000.000 | 100.000.000 | 10 |
| | | | | totale | 19.851.900.000 | 14.888.925.000 | 4.962.975.000 | 332 |

98A7072

## MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 21 luglio 1998.

**Prime disposizioni attuative relative a procedure e modalità dei controlli in materia di indicazioni geografiche protette o a denominazioni di origine protette da parte dell'autorità nazionale competente degli organismi di controllo privati.**

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'art. 10, concernente i controlli;

Visti i regolamenti della Commissione CE con i quali l'Unione europea ha provveduto alla registrazione delle indicazioni geografiche protette e delle denominazioni di origine protette nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997 concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;

Vista la legge n. 128 del 24 aprile 1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997, in particolare l'art. 53;

Considerato che le richieste di autorizzazione da presentarsi ai sensi del comma 7, lettera *b)*, del citato art. 53 della legge n. 128/1998 sono pervenute, alla data del 30 giugno 1998, solo per una parte dei prodotti a indicazione geografica protetta o a denominazione di origine protetta italiani riconosciuti ai sensi dell'art. 17 del regolamento n. 2081/92;

Considerato che le domande di autorizzazione ai controlli presentate da parte di organismi privati al Ministero per le politiche agricole debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61621, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162;

Considerato che per l'esame delle istanze pervenute, il Ministero per le politiche agricole, con decreto del 25 maggio 1998, ha istituito un gruppo tecnico di valutazione la cui composizione è prevista dal decreto ministeriale n. 63606 del 18 dicembre 1997;

Considerato che le domande di autorizzazione ai controlli per gli organismi privati pervenute al Ministero per le politiche agricole necessitano, secondo il parere espresso dal gruppo tecnico di valutazione, alcune di adeguamento documentale e altre di modifiche strutturali;

Considerato che l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, prevede al comma 12, il riconoscimento dell'autorizzazione ad operare entro trenta giorni in forma di silenzio-assenso, fatta salva la facoltà di sospensione o revoca;

Considerato altresì che per un elevato numero di prodotti a indicazione geografica protetta o a denominazione di origine protetta non risulta pervenuta una richiesta di autorizzazione ai controlli da parte di organismi privati;

Ritenuto di dare applicazione all'art. 53 della legge n. 128 del 1998 impartendo le prime disposizioni attuative e gli orientamenti per i successivi adempimenti;

Decreta:

Art. 1.

Gli organismi di controllo privati, segnalati ai sensi dell'art. 53, comma 7, lettera *b)*, della legge 24 aprile 1998, n. 128, con istanza pervenuta al Ministero per le politiche agricole alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sono temporaneamente autorizzati alla effettuazione dei controlli alla condizione che immediatamente riscontrino le richieste di adeguamento strutturale e documentale a ciascuno di essi formalmente rivolte, ed alla condizione che l'adeguamento effettivo di carattere documentale, di carattere strutturale e di modalità di controllo siano realizzati entro tre mesi a far data dalla pubblicazione del presente decreto, pena la revoca o la sospensione dell'autorizzazione.

Art. 2.

Le regioni e le province autonome nel cui territorio sono comprese le indicazioni geografiche protette e le denominazioni di origine protette per le quali allo stato attuale non è stata presentata richiesta di autorizzazione ai controlli ai sensi dell'art. 53, comma 7, lettera *b)*, della legge 24 aprile 1998, n. 128, da parte dell'organismo proponente la denominazione, provvedono affinché, entro tre mesi a far data dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, siano rispettate le condizioni previste dallo stesso art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128.

Nel frattempo, il controllo dei prodotti di cui al presente articolo viene effettuato dall'Autorità nazionale competente (Ministero per le politiche agricole e regioni) oppure dall'eventuale organismo privato successivamente incaricato dalle regioni stesse, in conformità delle disposizioni dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128.

Art. 3.

Gli organismi privati di controllo che, ai sensi dell'art. 53, comma 5, della legge 24 aprile 1998, n. 128, si sono proposti o si proporranno per il controllo delle denominazioni registrate ai sensi dell'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ma non si trovano nelle condizioni e non presentano i requisiti previsti dal comma 7, lettera *b)*, dell'art. 53 della citata legge, sono o saranno esaminati dal gruppo tecnico di valutazione previsto dal decreto 25 maggio 1998, n. 61621, unicamente per ciò che concerne la conformità ai requisiti generali previsti, mentre le valutazioni tecniche di merito, relative all'assetto specifico dei controlli di una determinata denominazione, potranno essere effettuate

solo al momento in cui sarà conosciuta la denominazione per la quale l'organismo stesso si è proposto per il controllo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 1998

*Il Ministro:* PINTO

*Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1998*
*Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 158*

**98A7071**

---

DECRETO 21 luglio 1998.

**Adozione delle misure del piano vongole, in attuazione della legge 21 maggio 1998, n. 164.**

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, recante disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Présidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante regolamento di esecuzione alla predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Vista la legge 17 maggio 1998, n. 164, recante misure in materia di pesca ed acquacoltura;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1992 concernente la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Considerato che la legge 21 maggio 1998, n. 164, prevede che il Ministro per le politiche agricole, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, approva il piano per la razionalizzazione del comparto della pesca dei molluschi bivalvi (c.d. piano vongole), determinando i compartimenti marittimi nei quali è necessario procedere al ritiro delle autorizzazioni alla pesca dei molluschi bivalvi con il sistema draga idraulica per ricostruire l'equilibrio fra risorse e capacità di cattura, il numero delle autorizzazioni da ritirare, i criteri da adottare per l'individuazione delle priorità da rispettare ai fini dei ritiri e l'entità del contributo da concedere;

Considerato altresì che, in attuazione del medesimo piano occorre adottare misure per la ridistribuzione nell'areale nord adriatico delle draghe idrauliche, avuto riguardo alle tradizioni di pesca ed all'effettivo esercizio dell'attività di pesca in compartimento diverso da quello di iscrizione, nonché alla richiesta degli interessati ed al parere favorevole degli organismi di gestione di ciascun compartimento interessato (Monfalcone, Venezia, Chioggia);

Considerata la necessità di avviare la gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito regionale del Veneto, avuto riguardo da un lato alle specificità compartimentali di cui al decreto ministeriale n. 44/1995, dall'altro al riconoscimento delle pratiche di pesca effettuate da tempo a livello sovracompartimentale nell'ambito territoriale della regione Veneto nel rispetto del principio della riaffermazione del ruolo strategico dei consorzi nelle aree di rispettiva competenza;

Visto l'accordo concluso il 10 luglio 1998 dai consorzi di gestione di Venezia e Chioggia in ordine alla gestione sperimentale della pesca nel Veneto, ratificato dalle rispettive assemblee;

Considerato la necessità di prevedere, in attuazione della legge n. 164/1998, un contributo ai consorzi costituiti e riconosciuti alla data di entrata in vigore della legge per le finalità previste dal decreto n. 44/1995, istitutivo dei consorzi;

Ritenuta l'opportunità che la disponibilità complessiva di 10.000 milioni vada ripartita in maniera proporzionale tra i consorzi avuto riguardo al numero delle unità che risulteranno abilitate in ciascuno di essi dopo i ritiri ed i trasferimenti di cui al piano vongole, secondo i seguenti criteri:

*a)* l'80% ripartito tra tutti i consorzi;

*b)* il 20% ripartito tra i consorzi dei compartimenti non ammessi ai benefici della misura del contributo per il fermo tecnico dell'attività;

*c)* alla disponibilità del 20%, ai fini della concessione del contributo di cui alla lettera *b)*, è sottratto l'importo di 100 milioni ripartito tra i consorzi di Napoli e di Termoli in relazione al basso importo destinato al consorzio in questione per il contributo sub *a)*;

Considerato altresì che occorre prevedere un sostegno economico, a parziale ristoro del danno subito, per quei compartimenti marittimi (Monfalcone, Venezia, Chioggia, Pescara, Termoli, Manfredonia, Civitavecchia, Roma, Gaeta, Napoli e Castellammare di Stabia) che hanno avuto prolungati periodi di fermo tecnico — anche in relazione ai fenomeni determinati dalle cosiddette condizioni al contorno — disposti nel corso del 1997 e del 1998;

Considerato che la misura del contributo varia a seconda dei periodi di fermo per i vari compartimenti, avuto riguardo alla durata delle operazioni di fermo tecnico, alla consistenza delle risorse, quali risultano dalle risultanze scientifiche e dalle prospettive di ripresa dell'attività in relazione allo stato degli stock ed agli ulteriori arresti dell'attività;

Considerato che in questi compartimenti (Monfalcone, Venezia, Chioggia) è necessario e propedeutico a qualsiasi erogazione di indennizzo per il fermo tecnico l'attuazione degli interventi concernenti i ritiri delle autorizzazione alla draga idraulica e, nel caso di Monfalcone, Venezia e Chioggia, gli altri interventi idonei a garantire una gestione razionale del comparto (gestione sperimentale della risorsa nel Veneto, trasferimenti di unità);

Considerata la necessità di procedere all'eliminazione del rastrello da natante in Adriatico ed alla riduzione del numero di unità in Tirreno in ragione, per quanto riguarda l'Adriatico, delle difficoltà operative dell'impiego dell'attrezzo, della scarsissima adattabilità

dello stesso alle caratteristiche geomorfologiche dell'Adriatico, dei problemi causati da tale tipo di attrezzo nell'ultimo decennio, anche con riflessi di ordine pubblico e, per quanto riguarda il Tirreno, dalla necessità di assicurare una gestione razionale della risorsa;

Ritenuto che, anche in relazione all'orientamento espresso dal Parlamento, gli interventi di cui alla richiamata legge n. 164/1998 sono da considerarsi eccezionali e non ripetibili, per cui future, eventuali situazioni di crisi della risorsa molluschi bivalvi andranno fronteggiate facendo ricorso alle misure tecniche previste dal decreto ministeriale 29 maggio 1992 ovvero degli articoli 97 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Sentiti la commissione consultiva centrale della pesca marittima e il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare che, nella riunione del 15 luglio 1998, hanno reso all'unanimità parere favorevole;

Decreta:

*Titolo I*

MISURE GENERALI

Art. 1.

1. Sono adottate, in attuazione della legge 17 maggio 1998, n. 164, le misure del piano vongole, sul quale hanno reso parere favorevole all'unanimità il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la commissione consultiva centrale della pesca marittima nella seduta del 24 giugno 1998.

*Titolo II*

RITIRO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA PESCA DEI MOLLUSCHI BIVALVI

Art. 2.

1. In applicazione della legge 17 maggio 1998, n. 164 il numero delle unità autorizzate nei compartimenti di seguito elencati è ridotto nel numero a fianco di ciascuno di essi riportato:

| | |
|---|---|
| *a)* Monfalcone | 35 unità |
| *b)* Venezia | 10 unità |
| *c)* Chioggia | 9 unità |
| *d)* Pescara | 34 unità |
| *e)* Termoli | 1 unità |
| *f)* Manfredonia | 8 unità |
| *g)* Molfetta | 2 unità |
| *h)* Civitavecchia | 2 unità |
| *i)* Roma | 21 unità |
| *l)* Gaeta | 8 unità |
| *g)* Napoli | 1 unità |
| *h)* Castellammare di Stabia | 3 unità |

2. Il numero delle unità abilitate alla pesca con draga idraulica in ciascun compartimento marittimo, il cui numero non può essere aumentato fino al 31 dicembre 2008, è così determinato:

| | | |
|---|---|---|
| Monfalcone | n. | 42 |
| Venezia | » | 96 |
| Chioggia | » | 74 |
| Ravenna | » | 18 |
| Rimini | » | 36 |
| Pesaro | » | 65 |
| Ancona | » | 73 |
| S. Benedetto | » | 83 |
| Pescara | » | 102 |
| Termoli | » | 10 |
| Manfredonia | » | 56 |
| Molfetta | » | 10 |
| Civitavecchia | » | — |
| Roma | » | 22 |
| Gaeta | » | 4 |
| Napoli | » | 14 |
| Castellammare | » | — |

Art. 3.

1. I titolari di licenze per la pesca dei molluschi bivalvi, le cui unità siano iscritte nei compartimenti di cui all'art. 2, comma 1, possono richiedere al Ministero per le politiche agricole la cancellazione dell'autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi fino alla concorrenza del limite massimo di cui al medesimo comma 1.

2. Al fine di essere ammesso al procedimento previsto dal presente titolo il titolare di licenza di cui al comma 1 deve presentare domanda in bollo al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. In caso di raccomandata con ricevuta di ritorno fa fede il timbro postale di spedizione.

3. Nella domanda è indicata la composizione nominativa dell'equipaggio alla data prevista dall'art. 4, comma 2.

4. Le domande sono ammesse secondo l'ordine determinato dalla maggiore anzianità dell'autorizzazione in capo al medesimo titolare; successivamente dalle unità aventi le maggiori caratteristiche tecniche; infine dalle unità che hanno licenze polivalenti.

5. Dopo la scadenza del termine previsto dal comma 2, il Ministero delle politiche agricole - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura forma la graduatoria delle unità da ammettere al ritiro dell'autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi. A tale fine, onde consentire il raggiungimento del numero di ritiri di cui all'art. 2 in caso di domande insufficienti, nella graduatoria saranno inserite, dopo le domande

ammesse ai sensi dei commi 2 e 4, le unità da ammettere obbligatoriamente al ritiro secondo l'ordine di priorità determinato dalle unità:

*a)* che non abbiano esercitato la pesca dei molluschi bivalvi almeno per una campagna di pesca a partire dal 1° luglio 1995;

*b)* aventi le maggiori caratteristiche tecniche (in primo luogo il tonnellaggio, poi la lunghezza tra le perpendicolari, poi la potenza del motore);

*c)* che hanno licenze polivalenti;

*d)* dalla più vecchia alla più nuova in relazione all'età. Nell'ambito di ciascuno dei criteri di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* i consorzi possono proporre al Ministero per le politiche agricole criteri integrativi.

6. Sono ammesse al ritiro facoltativo esclusivamente le unità che abbiano esercitato la pesca dei molluschi bivalvi almeno per una campagna di pesca a partire dal 1° luglio 1995.

Art. 4.

1. Al titolare dell'unità, cui è ritirata l'autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi in attuazione del presente decreto, è corrisposta una indennità di lire duecentocinquanta milioni; al titolare delle unità, ammesse al ritiro obbligatorio ai sensi dell'art. 3, comma 5, lettera *a)*, l'indennità è ridotta alla misura del cinquanta per cento.

2. A ciascun membro dell'equipaggio, imbarcato alla data del 30 giugno 1998 o, in caso di fermo tecnico prolungato, alla data ultima di attività dell'imbarcazione, è corrisposta una indennità di dodici milioni.

3. Le indennità di cui ai commi 1 e 2, ai sensi della legge 17 maggio 1998, n. 164 e dell'art. 1, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 16 del 1996, convertito in legge n. 107 del 1996, non contribuiscono alla formazione di reddito.

4. Nell'ambito delle procedure e dei limiti di bilancio le indennità di cui ai commi 1 e 2 sono pagate, entro trenta giorni dal completamento della pratica, mediante ordinativi diretti intestati rispettivamente al titolare della licenza ovvero al proprietario ed ai membri dell'equipaggio.

5. L'unità oggetto di ritiro può essere adibita alla pesca dei molluschi bivalvi fino alla comunicazione da parte del Ministero per le politiche agricole del provvedimento di ammissione ai benefici di cui al comma 1. Contestualmente il Ministero per le politiche agricole provvede alla cancellazione dalla licenza dell'attrezzo «draga idraulica».

6. Alle unità, cui sia ritirata l'autorizzazione alla draga idraulica in attuazione del presente decreto, è consentita l'aggiunta sulla licenza dei sistemi «attrezzi da posta» nell'ipotesi in cui l'unità medesima sia abilitata esclusivamente alla draga idraulica.

*Titolo III*

RIDISTRIBUZIONE DELLE UNITÀ NELL'AREALE NORD ADRIATICO

Art. 5.

1. Al fine di pervenire ad una situazione di equilibrio tra capacità della flotta e risorse dei molluschi bivalvi disponibili nell'area del nord Adriatico, è attuato il trasferimento di 6 unità dal compartimento di Monfalcone a quello di Venezia ed il trasferimento di 12 unità dal compartimento di Chioggia a quello di Venezia.

2. I titolari delle unità di cui al comma 1, come individuate agli atti esistenti presso il Ministero per le politiche agricole, possono presentare domanda per il trasferimento entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Titolo IV*

GESTIONE SPERIMENTALE DELLA PESCA NELL'AMBITO REGIONALE VENETO

Art. 6.

1. È avviata la gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito regionale del Veneto.

2. Il numero delle unità addette alla sperimentazione è per il compartimento di Venezia di 96 e di 74 per il compartimento di Chioggia.

3. Alla pesca dei fasolari sono adibite 10 unità per ciascuno dei compartimenti con le modalità di pesca previste dalla normativa vigente. Le unità possono pescare nell'intero litorale antistante la regione Veneto; ciascun consorzio individua le unità adibite alla pesca dei fasolari per periodi non inferiori a 6 mesi, dandone comunicazione all'altro consorzio.

4. Le unità adibite alla pesca dei fasolari non possono essere impiegate per la pesca delle vongole per il periodo di tempo individuato ai sensi del comma 3.

Art. 7.

1. Ai fini della gestione sperimentale di cui all'articolo 6 nel compartimento marittimo di Venezia sono autorizzate ad operare 36 unità iscritte nel compartimento di Chioggia, così suddivise:

*a)* dal confine nord del compartimento di Chioggia alla diga sud di Lido, 18 unità;

*b)* dalla diga nord di Lido a Cortellazzo, 9 unità;

*c)* da Cortellazzo al Tagliamento, 9 unità.

2. La gestione della pesca nelle aree di sperimentazione di cui al comma 1 compete in via esclusiva al consorzio di Venezia.

3. Il consorzio di Chioggia può consentire alle unità iscritte nel compartimento di Chioggia ed abilitate alla pesca nella zone di cui al comma 1 di pescare anche nelle zone di propria gestione.

4. Il consorzio di Chioggia comunica al consorzio di Venezia, alla capitaneria di porto di Venezia ed al Ministero delle politiche agricole le unità da abilitare alla pesca in ciascuna delle zone di cui al comma 1.

5. Alla scadenza del termine di un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, si procede alla verifica dei risultati della sperimentazione al fine di adattare le misure di gestione concernenti la stessa ed introdurre gli eventuali correttivi.

### *Titolo V*

### CONTRIBUTO AI CONSORZI DI GESTIONE DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE N. 44/1995

#### Art. 8.

1. È concesso, in attuazione della legge n. 164/1998, un contributo ai consorzi costituiti e riconosciuti alla data del 24 giugno 1998 per le finalità previste dal decreto n. 44/1995, istitutivo dei consorzi.

2. La disponibilità complessiva di 10.000 milioni è ripartita in maniera proporzionale tra i consorzi avuto riguardo al numero delle unità abilitate in ciascuno di essi dopo i ritiri ed i trasferimenti di cui ai titoli II e III secondo i criteri in premessa indicati. La misura dei contributi ai consorzi è riportata in tabella 1.

#### Art. 9.

1. Sono ammesse a contributo le seguenti operazioni:

*a)* inseminazione e ripopolamento dei molluschi bivalvi;

*b)* fermo tecnico aggiuntivo in aggiunta ai due mesi già previsti dalla normativa; la misura può essere ammessa per una sola volta con l'applicazione dei parametri previsti dal regolamento CEE 3699/93;

*c)* monitoraggio sulla consistenza della risorsa molluschi bivalvi;

*d)* spese documentate per l'avviamento del consorzio nel limite di 6 milioni per consorzio cui aderiscono fino a 50 unità; 10 milioni per il consorzio cui aderiscano oltre 50 unità;

*e)* disponibilità delle unità aderenti al consorzio per il monitoraggio ed il campionamento delle acque a fini di pesca, disposto dalle competenti autorità;

*f)* spese per le guardie giurate per la vigilanza della pesca;

*g)* spese per il funzionamento del comitato di coordinamento.

2. Sono ammesse a contributo anche le operazioni di cui al comma 1 che siano state svolte dopo il riconoscimento del consorzio — ad eccezione del fermo tecnico aggiuntivo — sempre che siano documentate.

3. Non sono ammesse le operazioni per le quali sia stato già corrisposto contributo da altre istituzioni.

4. I contributi sono corrisposti, su domanda dei consorzi ed a seguito di presentazione di un piano consortile, corredato da una relazione descrittiva degli interventi effettuati o previsti. Su parere del comitato di cui all'art. 23 della legge n. 41/1982, il contributo è anticipato nella misura del cinquanta per cento; il saldo è corrisposto dietro presentazione della relazione finale, che descrive gli interventi effettuati, e della relativa documentazione contabile.

### *Titolo VI*

### CONTRIBUTI PER IL FERMO TECNICO DELL'ATTIVITÀ

#### Art. 10.

1. Alle unità dei compartimenti marittimi di Venezia e Chioggia, esercitanti la pesca delle vongole con attrezzo draga idraulica, è fatto obbligo di sospendere l'attività di pesca fino al 16 agosto 1998; alle unità del compartimento marittimo di Monfalcone, esercitanti la pesca delle vongole con attrezzo draga idraulica, è fatto obbligo di sospendere l'attività di pesca fino al 31 dicembre 1998.

2. Le unità dei compartimenti marittimi di Venezia e chioggia possono esercitare l'attività di pesca nel periodo 17 agosto-31 agosto 1998 per tre giorni alla settimana con un prelievo massimo di tre quintali di vongole. Le modalità sono stabilite da ciascuno dei consorzi di gestione per l'area di rispettiva competenza.

3. In attuazione della legge 17 maggio 1998, n. 164, è concesso alle imprese di pesca esercitanti la pesca dei molluschi bivalvi nei compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia, Chioggia, Pescara, Termoli, Manfredonia, Civitavecchia, Roma, Gaeta, Napoli e Castellammare di Stabia un contributo, a parziale ristoro del danno subito, per i prolungati periodi di fermo tecnico — anche in relazione ai fenomeni determinati dalle cosiddette condizioni al contorno — disposti nel corso del 1997 e del 1998 e, per i compartimenti di Monfalcone, Venezia e Chioggia, per il fermo disposto ai sensi del comma 1. La misura del contributo varia a seconda dei periodi di fermo per i vari compartimenti, avuto riguardo alla durata delle operazioni di fermo tecnico, alla consistenza delle risorse, quali risultano dalle risultanze scientifiche e dalle prospettive di ripresa dell'attività in relazione allo stato degli stock ed agli ulteriori arresti dell'attività ed è riportata per ciascun compartimento in tabella 2.

4. La determinazione del contributo per ogni singola unità sarà effettuata alla scadenza del termine per la presentazione delle domande dal Ministero per le politiche agricole avuto riguardo al numero delle unità abilitate alla pesca dei molluschi bivalvi in ciascun compartimento alla data del 30 aprile 1997; sono escluse le unità già ammesse ai benefici del piano vongole, adottato con decreto ministeriale 10 aprile 1997. Alle unità che hanno esercitato la pesca con altri mestieri di pesca o hanno pescato altri molluschi bivalvi con draga idraulica per un periodo di almeno un mese sarà riconosciuto un contributo nella misura rispettivamente del settantacinque e del cinquanta per cento di coloro che hanno interrotto l'attività.

5. Alle unità iscritte nel compartimento di Monfalcone, in cui la pesca delle vongole è sospesa fino al 31 dicembre 1998, che nel periodo successivo al 31 agosto 1998 intendano esercitare l'attività di pesca con altri mestieri di pesca o per la cattura di altri molluschi bivalvi, il contributo è ridotto rispettivamente al settanta ed al cinquanta per cento.

6. Al fine di conseguire la concessione del contributo di cui al presente articolo il titolare presenta apposita

istanza al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Nell'istanza sono indicati i nomi degli imbarcati nel numero massimo di tre e l'attività di pesca esercitata a partire dal 30 aprile 1997. Il titolare di unità che intende esercitare l'attività di pesca ai sensi del comma 5 presenta istanza al Ministero entro il medesimo termine.

7. Il pagamento del contributo previsto dal presente articolo è disposto con decreto del Ministero per le politiche agricole dietro presentazione della certificazione antimafia.

8. Entro dieci giorni dal pagamento del contributo l'armatore deve far pervenire dichiarazione congiunta insieme all'imbarcato o agli imbarcati attestante che ai membri dell'equipaggio è stato corrisposto il minimo monetario garantito dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il periodo di fermo considerato.

Art. 11.

1. Il contributo a fondo perduto di cui al presente titolo è cumulabile esclusivamente con le altre provvidenze disposte per la stessa causa dalle regioni.

2. Salva l'ipotesi di cui al comma 1, qualora si accerti che l'impresa abbia usufruito, per lo stesso titolo, di altre agevolazioni, il Ministero per le politiche agricole dispone la restituzione del contributo concesso, maggiorato degli interessi pari al costo di provvista, riconosciuto dal Ministero del tesoro, vigente alla data di concessione.

## *Titolo VII*

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RASTRELLO DA NATANTE

Art. 12.

1. In dipendenza delle difficoltà operative dell'impiego dell'attrezzo, della scarsissima adattabilità dello stesso alle caratteristiche geomorfologiche dell'Adriatico, dei problemi causati da tale tipo di attrezzo nell'ultimo decennio, anche con riflessi di ordine pubblico, l'attrezzo denominato rastrello da natante in Adriatico è eliminato.

2. Ai titolari delle unità ritirate è corrisposta un'indennità di 30 milioni, cui si applica il regime di cui all'art. 4, comma 1. Alle medesime unità, per effetto del ritiro obbligatorio dell'attrezzo rastrello da natante, è consentita l'aggiunta del sistema attrezzi da posta.

3. È consentito il ritiro di 19 rastrelli da natante in Tirreno, di cui 13 nel compartimento di Napoli e 6 nei restanti compartimenti. I titolari, le cui unità siano iscritte nei compartimenti di cui al presente comma, possono richiedere al Ministero per le politiche agricole la cancellazione dell'autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi con il rastrello da natante fino alla concorrenza del limite massimo di cui al presente comma.

4. Al fine di essere ammesso al procedimento previsto dal comma 3 il titolare di licenza deve presentare domanda in bollo al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. In caso di raccomandata con ricevuta di ritorno fa fede il timbro postale di spedizione.

5. Per la formazione della graduatoria per la corresponsione delle indennità di cui al comma 3 si applicano le disposizioni previste dall'art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 21 luglio 1998

*Il Ministro:* PINTO

*Registrato alla Corte dei conti i 27 luglio 1998*
*Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 154*

---

TABELLA 1

CONTRIBUTO PER LE FINALITÀ DI CUI AL DECRETO N. 44/1995

| Compartimento | Unità e regime | Contributo *a)* in migliaia di lire | Contributo *b)* in migliaia di lire |
|---|---|---|---|
| Monfalcone | 42 | 486.251 | — |
| Venezia | 96 | 1.111.432 | — |
| Chioggia | 74 | 856.729 | — |
| Ravenna | 18 | 208.393 | 124.363 |
| Rimini | 36 | 416.787 | 248.727 |
| Pesaro | 65 | 752.532 | 449.090 |
| Ancona | 73 | 845.151 | 504.363 |
| S. Benedetto | 83 | 960.926 | 573.454 |
| Pescara | 102 | 1.180.897 | — |
| Termoli | 10 | 115.774 | 50.000 |
| Manfredonia | 56 | 648.335 | — |
| Napoli | 14 | 162.083 | 50.000 |
| Roma | 22 | 254.703 | — |
| TOTALE . . . | 691 | 8.000.000 | 2.000.000 |

---

TABELLA 2

CONTRIBUTI PER LE OPERAZIONI DI FERMO TECNICO DELL'ATTIVITÀ

| Compartimento | Contributo (in milioni di lire) |
|---|---|
| Monfalcone | 4.943 |
| Venezia | 4.528 |
| Chioggia | 4.910 |
| Pescara | 2.757 |
| Termoli | 223 |
| Manfredonia | 1.120 |
| Civitavecchia | 40 |
| Roma | 872 |
| Gaeta | 243 |
| Napoli | 304 |
| Castellammare di Stabia | 60 |
| TOTALE . . . | 20.000 |

**98A7048**

DECRETO 21 luglio 1998.

**Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Matera.**

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e provincie autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Basilicata degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

gelate dall'11 marzo 1998 al 25 marzo 1998 nella provincia di Matera;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate provincie per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

*Matera:*

gelate dall'11 marzo 1998 al 25 marzo 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Aliano, Colobraro, Montalbano Jonico, Nova Siri, Policoro, Rotondella, Tursi, Valsinni;

gelate dall'11 marzo 1998 al 25 marzo 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio dei comuni di Bernalda, Montalbano Jonico, Montescaglioso, Pisticci, Rotondella, Tursi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 1998

*Il Ministro:* PINTO

98A7038

DECRETO 21 luglio 1998.

**Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Cosenza.**

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Calabria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dall'8 settembre 1997 al 9 settembre 1997 nella provincia di Cosenza;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, nei sot-

toelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

*Cosenza:* grandinate dall'8 settembre 1997 al 9 settembre 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Amendolara, Canna, Montegiordano, Rocca Imperiale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 1998

*Il Ministro:* PINTO

**98A7039**

---

DECRETO 22 luglio 1998.

**Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di La Spezia.**

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Liguria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate del 17 maggio 1998 nella provincia di La Spezia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

*La Spezia:* grandinate del 17 maggio 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio del comune di Pignone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 1998

*Il Ministro:* PINTO

**98A7040**

---

DECRETO 22 luglio 1998.

**Estensione della dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Salerno.**

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 1998, con il quale è stato dichiarato, tra l'altro, il carattere di eccezionalità della siccità verificatasi dal 1° aprile 1997 al 31 ottobre 1997 in alcuni comuni della provincia di

Salerno per l'applicazione delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, art. 3, comma 2, lettere *b), c), d);*

Vista la delibera di giunta n. 2123 del 27 aprile 1998, con la quale la regione Campania propone di estendere l'applicazione delle provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* della legge n. 185/1992, al territorio del comune di Orria;

Ritenuto di accogliere la proposta integrativa;

Decreta:

La dichiarazione di eccezionalità della siccità verificatasi dal 1° aprile 1997 al 31 ottobre 1997, di cui al decreto 26 gennaio 1998 richiamato nelle premesse, è estesa al comune di Orria, della provincia di Salerno, ai fini dell'applicazione delle provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, previste nel medesimo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 1998

*Il Ministro:* PINTO

98A7041

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 luglio 1998.

**Integrazione e rettifica al decreto ministeriale 23 dicembre 1997 concernente «Individuazione delle aree che presentano rilevante squilibrio tra domanda ed offerta di lavoro».**

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 14 marzo 1995 concernente «Individuazione delle aree che presentano rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro»;

Visto il decreto ministeriale del 23 dicembre 1997 che integra il decreto sopraindicato sulla base delle proposte pervenute dalle commissioni regionali per l'impiego in data successiva al 14 marzo 1995;

Viste le proposte delle commissioni regionali per l'impiego del Veneto e dell'Emilia-Romagna che (limitatamente alla provincia di Piacenza) sono pervenute in data successiva al decreto ministeriale 14 marzo 1995;

Rilevata la necessità di apportare rettifiche e integrazioni all'elenco allegato al decreto ministeriale 23 dicembre 1997, secondo quanto indicato nelle delibere;

Decreta:

Art. 1.

L'elenco allegato al decreto ministeriale 23 dicembre 1997 è parzialmente rettificato nel modo che segue:

VENETO

*Circoscrizione di Piove di Sacco:*
comune di Arzergrande e non Azegrande.

EMILIA-ROMAGNA

*Piacenza:*
comune di Caorso e non Coarso.

Art. 2.

L'elenco allegato al decreto ministeriale 23 dicembre 1997 è integrato nel modo che segue:

VENETO

*Circoscrizione di Dolo - Provincia di Venezia:*
comune di Fossò.

Roma, 14 luglio 1998

*Il Ministro:* TREU

AVVERTENZA:

Il decreto ministeriale 23 dicembre 1997 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 23 del 29 gennaio 1998.

98A7035

DECRETO 20 luglio 1998.

**Scioglimento della società cooperativa «Fra mutilati e invalidi di guerra - Soc. coop. a r.l.», in Frosinone.**

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 20 maggio 1996 eseguito nei confronti della società cooperativa «Fra mutilati e invalidi di guerra - Soc. coop. a r.l.» dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile, nella riformulazione prevista dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Visto il decreto del 27 gennaio 1998 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che eleva da L. 300.000 a L. 2.500.000 l'importo minimo per la nomina del commissario liquidatore nelle procedure di scioglimento d'ufficio, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, delle società cooperative e dei loro consorzi;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Fra mutilati e invalidi di guerra - Soc. coop. a r.l.», con sede in Frosinone, costituita a rogito notaio dott. Marini Mattia in data 19 luglio 1948, repertorio n. 3014, registro imprese n. 522 del tribunale di Frosinone, BUSC 163/20430, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 20 luglio 1998

*Il direttore:* NECCI

98A7036

---

DECRETO 22 luglio 1998.

**Scioglimento di alcune società cooperative.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CHIETI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata ai competenti uffici provinciali e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dalle citate norme;

Acquisito il parere, favorevole, della commissione centrale per le cooperative, così come previsto dal suddetto decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Decreta:

Le società cooperative sotoelencate sono sciolte dalla data del presente decreto, senza nomina di liquidatore, perdendo di conseguenza la personalità giuridica:

1) società cooperativa «La Vinicola d'Abruzzo» S.r.l., con sede in Ortona, costituita per rogito notar De Cinque Germano in data 1° agosto 1974, registro società n. 1104 presso il tribunale di Chieti, BUSC n. 496/134491;

2) società cooperativa «L'Artigianale» S.r.l., con sede in Torricella Peligna, costituita per rogito notar Iorio Pierluigi in data 21 dicembre 1976, registro società n. 972 presso il tribunale di Lanciano, BUSC n. 597/150310;

3) società cooperativa «A.T.E.» S.r.l., con sede in Francavilla al Mare, costituita per rogito notar De Matteis Giovanni in data 29 gennaio 1985, registro società n. 3124 presso il tribunale di Chieti, BUSC n. 1015/210351;

4) società cooperativa «Fraine» S.r.l., con sede in Fraine, costituita per rogito notar Di Virgilio Sebastiano Filippo in data 1° marzo 1986, registro società n. 1223 presso il tribunale di Vasto, BUSC n. 1093/218126;

5) società cooperativa «Venere Confezioni» S.r.l., con sede in Dogliola, costituita per rogito notar Lo Iacono Arnaldo in data 4 maggio 1986, registro società n. 1247 presso il tribunale di Vasto, BUSC n. 1103/219850;

6) società cooperativa «C.O.F.E.R. Sangro» S.r.l., con sede in Borrello, costituita per rogito notar Bissatini Francesca in data 12 aprile 1986, registro società n. 2127 presso il tribunale di Lanciano, BUSC n. 1109/220165;

7) società cooperativa «Piana del Quarto» S.r.l., con sede in Casoli, costituita per rogito notar De Cinque Germano in data 19 maggio 1986, registro società n. 2163 presso il tribunale di Lanciano, BUSC n. 1124/220952;

8) società cooperativa «Ambiente» S.r.l., con sede in Villamagna, costituita per rogito notar De Matteis Giovanni in data 12 novembre 1986, registro società n. 3767 presso il tribunale di Chieti, BUSC n. 1159/223872;

9) società cooperativa «Ciesse» S.r.l., con sede in Paglieta, costituita per rogito notar Camata Olga in data 27 novembre 1986, registro società n. 2230 presso il tribunale di Lanciano, BUSC n. 1166/224047;

10) società cooperativa «Scernese» S.r.l., con sede in Scerni, costituita per rogito notar Di Virgilio Sebastiano Filippo in data 6 ottobre 1986, registro società n. 1328 presso il tribunale di Vasto, BUSC n. 1167/224048;

11) società cooperativa «Abruzzese» S.r.l., con sede in Ripa Teatina, costituita per rogito notar Franchi Edenio in data 10 novembre 1987, registro società n. 4200 presso il tribunale di Chieti, BUSC n. 1247/231086;

12) società cooperativa «Edilpizzo» S.r.l., con sede in Pizzoferrato, costituita per rogito notar De Matteis Giovanni in data 12 marzo 1988, registro società n. 2528 presso il tribunale di Lanciano, BUSC n. 1273/233559;

13) società cooperativa «Frigo Transport Pescara» S.r.l., con sede in Ortona, costituita per rogito notar Messina Saverio in data 23 aprile 1988, registro società n. 4445 presso il tribunale di Chieti, BUSC n. 1285/235091;

14) società cooperativa «Recupero e Sviluppo» S.r.l., con sede in Castelguidone, costituita per rogito notar Di Salvo Zafferino in data 19 aprile 1986, registro società n. 1250 presso il tribunale di Vasto, BUSC n. 1286/235092;

15) società cooperativa «Tekno Plus» S.r.l., con sede in Chieti, costituita per rogito notar De Matteis Giovanni in data 10 settembre 1991, registro società n. 5529 presso il tribunale di Chieti, BUSC n. 1407/255501;

16) società cooperativa «V.E.T.» S.r.l., con sede in Chieti, costituita per rogito notar De Matteis Giovanni in data 27 giugno 1995, registro società n. 6759 presso il tribunale di Chieti, BUSC n. 1492/272404.

Chieti, 22 luglio 1998

*Il direttore:* COLACI

98A7037

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 23 luglio 1998.

**Sistema Monte Titoli. Approvazione della modifica delle tariffe per il servizio di custodia e amministrazione accentrata di strumenti finanziari, svolto per conto dei depositari.** (Deliberazione n. 11557).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge n. 289 del 19 giugno 1986, recante le disposizioni relative all'amministrazione accentrata di strumenti finanziari attraverso la Monte Titoli S.p.a.;

Visto il regolamento di attuazione della citata legge n. 289/1986 approvato con delibera n. 10436 del 7 gennaio 1997;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998;

Visto il regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali adottato dalla Monte Titoli S.p.a. e approvato dalla Consob d'intesa con la Banca d'Italia con delibera n. 6813 del 2 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la lettera con la quale la Monte Titoli ha trasmesso il nuovo testo dell'allegato al regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali, adottato dal consiglio di amministrazione in data 4 giugno 1998, contenente la modifica delle tariffe per il servizio di custodia e amministrazione accentrata di strumenti finanziari, svolto per conto dei depositari;

Vista la nota n. 00161683 del 10 luglio 1998 con la quale la Banca d'Italia ha manifestato la propria intesa all'approvazione;

Ritenuto che le modifiche proposte al regime tariffario applicato ai depositari appaiono in linea con il dettato normativo che richiede che le tariffe siano determinate in misura aderente ai costi;

Delibera:

Sono approvate le tariffe per il servizio di custodia e amministrazione accentrata di strumenti finanziari svolto per conto dei depositari contentute nell'allegato al regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali adottato dalla Monte Titoli S.p.a. citato in premessa.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino della Consob.

Milano, 23 luglio 1998

p. *Il presidente:* ONADO

98A7050

## ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 27 luglio 1998.

**Estensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami danni dell'Ala service assicurazioni S.p.a., in Milano.** (Provvedimento n. 933).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto il decreto ministeriale in data 21 luglio 1993 con il quale l'Ala service assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza;

Visto il provvedimento ISVAP n. 734 del 1° dicembre 1997, recante istruzioni concernenti la classificazione nel bilancio di esercizio dei rischi relativi alle assicurazioni dei rami danni;

Vista l'istanza in data 8 giugno 1998 con la quale la società Ala service assicurazioni S.p.a., ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami infortuni (n. 1 del punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175), limitatamente agli infortuni di viaggio ed agli infortuni aeronautici; malattia (n. 2), limitatamente

alle malattie incorse a persone in viaggio; merci trasportate (n. 7), limitatamente ai bagagli e/o effetti personali di viaggio; altri danni ai beni (n. 9), limitatamente ai bagagli e/o effetti personali di viaggio a seguito di furto, scippo o rapina; perdite pecuniarie di vario genere (n. 16) limitatamente alle spese di annullamento, variazione viaggio ed a quelle connesse a guasto o incidente di veicoli; tutela giudiziaria (n. 17) limitatamente ai rischi del turista;

Considerato che il consiglio di amministrazione dell'Istituto, nella seduta del 23 luglio 1998, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'esercizio dell'attività assicurativa previsti dalla vigente normativa, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza sopra richiamata presentata dalla Ala service assicurazioni S.p.a.;

Dispone:

La società «Ala service assicurazioni S.p.a.», con sede in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa ai rami infortuni (n. 1 del punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175), malattia (n. 2), merci trasportate (n. 7), altri danni ai beni (n. 9), perdite pecuniarie di vario genere (n. 16), tutela giudiziaria (n. 17), limitatamente ai rischi connessi al ramo assistenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 1998

*Il presidente:* MANGHETTI

98A7049

---

PROVVEDIMENTO 30 luglio 1998.

**Fusione per incorporazione di Levante assicurazioni S.p.a. in Norditalia assicurazioni S.p.a., in Milano, e modifica della denominazione sociale in «Levante Norditalia assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.» o, in via breve «Levante Norditalia S.p.a.».** (Provvedimento n. 944).

## L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, credito e cauzione e tutela giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della diretttiva 92/96 CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita ed in particolare l'art. 76 relativo alla fusione e scissione di imprese;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa già rilasciata alla Norditalia assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, nonché il successivo provvedimento ISVAP n. 556 del 21 aprile 1997 (*Gazzetta Ufficiale* 29 aprile 1997) concernente l'autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa al ramo assistenza;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa già rilasciate a Levante Assicurazioni S.p.a., con sede in Genova, nonché il successivo provvedimento ISVAP n. 579 del 22 maggio 1997 (*Gazzetta Ufficiale* 29 maggio 1997) concernente l'autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa al ramo assistenza;

Vista l'istanza in data 18 febbraio 1998 con la quale le società hanno chiesto l'approvazione della fusione per incorporazione di Levante assicurazioni S.p.a. in Norditalia assicurazioni S.p.a. nonché delle modalità della fusione stessa;

Vista la delibera in data 4 marzo 1998 dell'assemblea straordinaria degli azionisti della Norditalia assicurazioni S.p.a. che ha approvato la fusione per incorporazione di Levante assicurazioni S.p.a. e la variazione della denominazione sociale in «Levante Norditalia assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.» o, in via breve, «Levante Norditalia S.p.a.» con effetto dalla data dell'atto di fusione;

Vista la delibera in data 4 marzo 1998 dell'assemblea straordinaria degli azionisti di Levante assicurazioni S.p.a che ha approvato la fusione per incorporazione in Norditalia assicurazioni S.p.a.;

Visti i decreti in data 8 e 9 aprile 1998 con i quali i tribunali di Milano e di Genova, ritenuta la sussistenza

di tutti presupposti di legge, hanno ordinato l'iscrizione delle sopraindicate delibere assembleari concernenti la predetta fusione;

Visto l'atto di fusione stipulato in data 29 giugno 1998 tra Norditalia assicurazioni S.p.a. e Levante assicurazioni S.p.a. e sottoposto alla condizione sospensiva dell'approvazione dell'Istituto;

Vista la delibera in data 30 giugno 1998 dell'assemblea straordinaria degli azionisti di Norditalia assicurazioni S.p.a., che ha approvato varie modifiche statutarie riguardanti la proroga della durata della società (art. 3), il raggruppamento delle azioni che costituiscono il capitale sociale con determinazione del nuovo valore nominale unitario in Lit. 1.900.000 (art. 5) e la convocazione dell'assemblea (art. 7);

Accertato che la società incorporante, tenuto conto della fusione, dispone di elementi costitutivi del margine di solvibilità nella misura dovuta;

Rilevato che l'operazione di fusione in esame e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e dei danneggiati;

Rilevata la conformità delle nuove norme statutarie della società incorporante alla vigente disciplina del settore assicurativo;

Acquisito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nella seduta del 23 luglio 1998;

Dispone:

Art. 1.

È approvata la fusione, e le relative modalità, per la incorporazione di Levante assicurazioni S.p.a. in Norditalia assicurazioni S.p.a., con sede in Milano.

Art. 2.

Sono approvate le nuove norme statutarie della società incorporante, che prevedono in particolare la modifica della denominazione sociale in «Levante Norditalia assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.», o, in via breve, «Levante Norditalia S.p.a.».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 1998

*Il presidente:* MANGHETTI

**98A7073**

PROVVEDIMENTO 30 luglio 1998.

**Approvazione della scissione parziale del ramo d'azienda immobiliare dell'INA S.p.a. a favore dell'Unione immobiliare S.p.a.** (*Provvedimento n. 945*).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/1996/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita ed in particolare l'art. 65 relativo alla fusione e scissione di imprese;

Vista la legge 4 aprile 1912, n. 305, istitutiva dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Vista la legge 8 agosto 1992, n. 359, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, recante la trasformazione in società per azioni dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA S.p.a.);

Vista l'istanza presentata dall'INA S.p.a. in data 11 giugno 1998 con la quale è stata chiesta l'approvazione della scissione parziale del ramo d'azienda immobiliare dell'INA S.p.a. a favore dell'Unione immobiliare S.p.a.;

Viste le deliberazioni assunte dalle assemblee straordinarie degli azionisti delle Società per azioni INA e Unione immobiliare tenutesi in data 29 luglio 1998 nel corso delle quali è stata approvata l'operazione di scissione di parte del patrimonio dell'INA S.p.a. a favore dell'Unione immobiliare S.p.a.;

Accertato che la società scissa INA S.p.a., tenuto conto del trasferimento di parte del patrimonio all'Unione immobiliare S.p.a. dispone, sulla base dei dati previsionali forniti, di elementi costitutivi del margine di solvibilità eccedenti la misura dovuta;

Rilevato che l'operazione di scissione in esame e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati;

Considerato che non sono state deliberate modificazioni dello statuto sociale della società scissa in funzione dell'operazione di scissione;

Dispone:

È approvata, secondo le modalità deliberate dai rispettivi organi societari, la scissione parziale del ramo d'azienda immobiliare dell'INA S.p.a. a favore dell'Unione immobiliare S.p.a.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 1998

*Il presidente:* MANGHETTI

**98A7136**

## UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO RETTORALE 3 luglio 1998.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, emanato con decreto rettorale 28 maggio 1996, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 1996, e in particolare l'art. 56 che dispone che, in attesa dell'emanazione del regolamento didattico d'Ateneo ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, rimangono in vigore le disposizioni sugli ordinamenti didattici contenute nello statuto dell'Università approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 di approvazione dei settori scientifico-disciplinari;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 23 giugno 1997, con il quale, a seguito delle modifiche proposte dal Consiglio universitario nazionale, sono stati rideterminati i settori scientifico-disciplinari;

Vista la proposta formulata dalle autorità accademiche di questa Università intesa ad ottenere, relativamente al corso di laurea in matematica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della sede di Milano, il recepimento delle discipline comprese nei settori scientifico-disciplinari, in sostituzione di quelle attualmente previste dall'ordinamento dello stesso corso di laurea;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e in particolare l'art. 17 comma 95 e seguenti;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni, è ulteriormente modificato come di seguito specificato.

L'art. 123, relativo al corso di laurea in matematica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della sede di Milano, è modificato nel modo che segue.

Nella parte concernente gli insegnamenti fondamentali di indirizzo, l'espressione «con esercitazioni», che figura accanto agli insegnamenti istituzioni di geometria superiore, istituzioni di analisi superiore, istituzioni di fisica matematica, e l'espressione «con esercitazioni di laboratorio», che figura accanto agli insegnamenti analisi numerica e statistica matematica, sono soppresse.

La disciplina «teoria e applicazioni delle macchine calcolatrici (con esercitazioni di laboratorio)», fondamentale per l'indirizzo didattico e per l'indirizzo applicativo è sostituita dalla disciplina «sistemi di elaborazione dell'informazione».

La disciplina «teoria dei linguaggi», fondamentale per l'indirizzo applicativo, è sostituita dalla disciplina «fondamenti dell'informatica».

Dall'elenco degli insegnamenti opzionali sono cassate le discipline di cui ai numeri: 6, 27, 28, 30, 33, 36, 44, 46, 72, 78, 99, 120, 123, 125, 129, 130, 134, e precisamente:

algebra omologica;

cibernetica e teoria dell'informazione;

complementi di analisi numerica;

critica dei principi;

elaborazione dell'informazione non numerica;

equazioni funzionali;

geometria aritmetica;

geometria dei numeri;

matematica combinatoria;

metematiche superiori;

metodi per il trattamento dell'informazione;

teoria degli algoritmi e calcolabilità;

teoria dei grafi;

teoria dei linguaggi;

teoria della simulazione;

teoria delle categorie;

teoria spettrale.

Nel medesimo elenco, le discipline di cui ai numeri 25 «calcolo numerico parallelo», 29 «complementi di fisica generale», 62 «istituzioni di fisica nucleare», 75 «matematica finanziaria ed attuariale», 87 «metodi e modelli per il supporto alle decisioni» sono sostituite dalle seguenti:

25 - calcolo parallelo;

29 - complementi di fisica;

62 - istituzioni di fisica nucleare e subnucleare;

75 - matematica finanziaria;

87 - modelli per il supporto alle decisioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 3 luglio 1998

p. *Il rettore:* DECLEVA

98A7137

## UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

DECRETO RETTORALE 25 giugno 1998.

**Rettifica al decreto rettorale n. 527 del 14 maggio 1998 recante modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto il proprio decreto n. 527 del 14 maggio 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 135 in data 12 giugno 1998, relativo al riordino di varie scuole di specializzazione dell'area sanitaria, tra le quali quella di chirurgia generale II - indirizzo chirurgia d'urgenza;

Considerato che, per mero errore materiale, nel suindicato decreto la scuola di specializzazione suddetta è stata indicata con la dizione «chirurgia generale II - indirizzo chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso»;

Ritenuto di rettificare il citato provvedimento limitatamente alla esatta denominazione della scuola di specializzazione di cui sopra,

Decreta:

Il decreto rettorale n. 527 del 14 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 135 in data 12 giugno 1998, è rettificato limitatamente alla denominazione della scuola di specializzazione in chirurgia generale II - indirizzo chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso che assume l'esatta denominazione di chirurgia generale II - indirizzo chirurgia d'urgenza.

Chieti, 25 giugno 1998

*Il pro-rettore:* PAOLONE

98A7074

# CIRCOLARI

## AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

CIRCOLARE 29 luglio 1998, n. 26/*bis*.

**Integrazioni e modifiche alla circolare n. 26 dell'8 luglio 1998 concernente «Attuazione delle operazioni di intervento nel mercato dei cereali per la campagna 1998/99».**

*Al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - Divisione cereali - Gabinetto di analisi entomologiche*

*Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti (Coldiretti)*

*Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana (Confagricoltura)*

*Alla Confederazione italiana agricoltori (C.I.A.)*

*Al Coordinamento organizzazioni professionali agricole italiane (Copagri)*

*All'Associazione nazionale cerealisti*

*All'Associazione nazionale tra produttori di alimenti zootecnici*

*All'Associazione Italmopa*

*All'Unipi*

Si fa seguito alla circolare n. 26 dell'8 luglio 1998 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 164 del 16 luglio 1998 per comunicare che a seguito dell'avvenuta pubblicazione del regolamento CEE n. 1424/98 del 4 luglio 1998, pervenuto all'A.I.M.A. in data successiva alla pubblicazione della circolare medesima e alla necessità di sostituire il modello di offerta di cereali all'intervento di cui agli allegati 1*A* e 1*B*, in ottemperanza al regolamento CEE n. 1663/95, vengono apportate le seguenti integrazioni e modifiche alla circolare in oggetto:

1) gli allegati 1*A* e 1*B* vengono sostituiti integralmente, con copia dell'offerta di vendita allegata alla presente che dovrà essere trasmessa, compilata in ogni sua parte anche via fax all'A.I.M.A., via Palestro n. 81, Roma;

2) copia della nuova tabella *A* inerente i requisiti minimi di qualità che devono presentare i cereali per essere ammessi all'intervento;

3) copia della nuova tabella *E* inerente le detrazioni da apportare ai prezzi per contenuto di impurità oltre i limiti di tolleranza e fino ai limiti massimi di ricevibilità;

4) rettificare al punto 3 della presente circolare riga 3 e 4 «(allegato *A*)»;

5) rettificare al punto 6, 2) capoverso, terza riga, «106, 19 ECU/T».

Le associazioni di categoria sono invitate a dare alla presente nota di rettifica e di integrazione la massima diffusione tra gli associati e gli altri operatori del settore.

*Il direttore generale reggente:* LAZZERESCHI

**AZIENDA DI STATO**
**PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO**
**A.I.M.A.** - Via Palestro, 81 - 00185 R O M A

OFFERTA DI VENDITA
CAMPAGNA 19..../..........

REG. U.E. n°. del

**CATEGORIA MERCEOLOGICA**

Burro [ ] Carne [ ] Cereali [ ] Olio [ ] ( Barrare solo una casella )

**QUADRO A - Conferente**

**SEZ. I ( Dati identificativi del Conferente )**

PARTITA IVA ( Obbligatoria ) :
Cognome o Ragione Sociale

Nome : Sesso(M/F) : Codice Fiscale :
Data di Nascita : Comune di nascita : Prov.:

**DOMICILIO o SEDE LEGALE**

Indirizzo e n. civico : Telefono : /
Comune : Prov.: C.a.p. :

**UBICAZIONE AZIENDA** ( solo se diversa dal conferente )

Indirizzo e n. civico : Telefono : /
Comune : Prov.: C.a.p. :

**RAPPRESENTANTE LEGALE** ( solo se diverso dal conferente )
Cognome :
Nome : Sesso(M/F) : Codice Fiscale :
Data di Nascita : Comune di nascita : Prov.:

Indirizzo e n. civico : Telefono : /
Comune : Prov.: C.a.p. :

**SEZ. II ( Modalità di pagamento prescelta )** ( Barrare solo una casella )

[ ] **1 – accredito su c/c bancario** ( solo se il conto è intestato al conferente )
Coordinate Bancarie
Cod. ABI : Cod. CAB : N. Conto/Corrente :
Istituto : Agenzia : Comune :
Prov.: C.a.p. :

[ ] **2 – accredito su c/c postale** ( solo se il conto è intestato al conferente )

N. Conto/Corrente :
Comune : Prov.: C.a.p. :

[ ] **3 – Vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia**

**QUADRO B - Deposito e prodotto offerto in vendita**

**SEZ. I ( Dati identificativi Deposito del Conferente )**

DESCRIZIONE MAGAZZINO :

Indirizzo e n. civico :

Località :

Comune : Prov. : C.a.p.:

**SEZ. II ( Dati identificativi prodotto in offerta di vendita )**

CODICE PRODOTTO : CODICE QUALITA' :

Peso Specifico (Kg/Hl) :

Peso Netto : Peso Lordo : Tara :

Data Produzione : Anno Produzione/Raccolta :

Luogo di Produzione :

**SEZ. III ( Caratteristiche Merceologiche )**

| CODICE | VALORE | CODICE | VALORE | CODICE | VALORE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**SEZ. IV ( Dati Assuntore in proposta di conferimento )**

Partita IVA :

Ragione Sociale :

**SEZ. V ( Dati Deposito Assuntore in proposta di conferimento )**

DESCRIZIONE MAGAZZINO :

Indirizzo e n. civico :

Località :

Comune : Prov. : C.a.p.:

**QUADRO C – Documentazione allegata**

Presenza documento | N. allegati

1) ☐ Fidejussione pari al ☐ % controvalore del prodotto di £. ☐ ☐
Rilasciata da ______ il : ______

2) ☐ certificato della Canc. del Tribunale e della CCIAA se trattasi di persona giuridica ☐

3) ☐ certificato della CCIAA se trattasi di ditta individuale o altre società ☐

4) ☐ certificato di residenza se trattasi di persona fisica ☐

5) ☐ certificato di analisi relativo al prodotto offerto ☐

6) ☐ fotocopia del certificato di attribuzione numero di Partita IVA dell'azienda ☐

7) ☐ fotocopia del tesserino Codice Fiscale rappresentante legale ☐

8) ☐ allegati B 1 ☐

**QUADRO D – Dichiarazione**

1) Il conferente non è lo stesso assuntore.

2) Il conferente non è legato da vincolo di parentela fino al 2° grado con l'assuntore.

3) Il conferente non è facente parte, anche in forme societarie, dello stesso gruppo finanziario al quale appartiene l'assuntore.

4) Ragione Sociale / Cognome e nome del depositario documenti di produzione : ______

5) Luogo dove sono depositati i documenti di produzione : ______

6) Il conferente ha fruito del premio comunitario relativo al prodotto della trasformazione del quale proviene quello oggetto dell'offerta di vendita ? SI ☐ NO ☐

7) Il conferente dichiara di rispettare tutte le norme sugli acquisti di cui trattasi previste sull'atto disciplinare.

8) Il conferente dichiara che il prodotto è fabbricato nei termini e secondo i criteri previsti dalla vigente normativa comunitaria di settore.

Fatto a ______

Il ______
Giorno mese Anno

( Firma del conferente o del rappresentante legale )

**TABELLA 1 - Burro**

**SEZ. I (Unità di Misura)**

| CODICE | TIPOLOGIA |
|---|---|
| TONN | TONNELLATE |

**SEZ. II (Tipo e Qualità prodotto)**

| PROD. | QUALITA' | TIPOLOGIA |
|---|---|---|
| 200 | 001 | BURRO |

**SEZ. III (Caratteristica prodotto)**

| CODICE | TIPOLOGIA | VALORE ESPRESSO IN : |
|---|---|---|
| 01 | GRASSO | % |
| 02 | UMIDITA' | % |
| 03 | MATERIA SECCA NON GRASSA | % |
| 04 | GRADO DI ACIDITA' IN ACIDO OLEICO | % |
| 05 | REAZIONE ALLA FOSFATASI | 1 = Negativo 2 = Positivo |

**TABELLA 2 - Carne**

**SEZ. I (Unità di Misura)**

| CODICE | TIPOLOGIA |
|---|---|
| KG | CHILOGRAMMI |

**SEZ. II (Tipo prodotto)**

| PROD. | TIPOLOGIA |
|---|---|
| 501 | BOVINI |

**SEZ. III (Qualità prodotto)**

| QUALITA' | TIPOLOGIA |
|---|---|
| 001 | 5 COSTOLE ANTERIORE E 8 COSTOLE POSTERIORE DIRITTO |
| 002 | 8 COSTOLE ANTERIORE E 5 COSTOLE POSTERIORE DIRITTO |
| 003 | 5 COSTOLE ANTERIORE E 8 COSTOLE POSTERIORE PISTOLA |
| 004 | 8 COSTOLE ANTERIORE E 5 COSTOLE POSTERIORE PISTOLA |

**SEZ. IV (Caratteristica prodotto)**

| CATEGORIA 'A' CODICE | SVILUPPO MUSCOLARE | | STATO INGRASSAMENTO | | VALORE ESPRESSO IN : |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | S | Super | 02 | Scarso | Non va indicato |
| 02 | S | Super | 03 | med. Imp. | Non va indicato |
| 03 | E | Eccellente | 02 | Scarso | Non va indicato |
| 04 | E | Eccellente | 03 | med. Imp. | Non va indicato |
| 05 | U | Ottimo | 02 | Scarso | Non va indicato |
| 06 | U | Ottimo | 03 | med. Imp. | Non va indicato |
| 07 | R | Buono | 02 | Scarso | Non va indicato |
| 08 | R | Buono | 03 | med. Imp. | Non va indicato |
| 09 | O | Abbastanza buono | 02 | Scarso | Non va indicato |
| 10 | O | Abbastanza buono | 03 | med. Imp. | Non va indicato |
| 11 | P | Mediocre | 02 | Scarso | Non va indicato |
| 12 | P | Mediocre | 03 | med. Imp. | Non va indicato |

**TABELLA 3 - Cereali**

**SEZ. I (Unità di Misura)**

| CODICE | TIPOLOGIA |
|---|---|
| TONN | TONNELLATE |

**SEZ. II (Tipo e Qualità prodotto)**

| PROD. | QUALITA' | TIPOLOGIA |
|---|---|---|
| 001 | 001 | GRANO (FRUMENTO) DURO |
| 001 | 002 | GRANO (FRUMENTO) TENERO |
| 001 | 004 | ORZO |
| 001 | 005 | SORGO |
| 001 | 006 | SEGALE |
| 001 | 008 | MAIS (GRANTURCO) |

**SEZ. III (Caratteristica prodotto)**

| CODICE | TIPOLOGIA | VALORE ESPRESSO IN : |
|---|---|---|
| 01 | UMIDITA' | % |
| 02 | IMPURITA' RELATIVE AI CHICCHI | % |
| 03 | VOLPATI FUSARIATI | % |
| 04 | SPEZZATI | % |
| 05 | IMPURITA' VARIE | % |
| 06 | GERMINATI | % |
| 07 | CHICCHI BIANCONATI ANCHE PARZIALMENTE | % |
| 08 | PROTEINE | % |
| 09 | HAGBERG (TEMPO DI CADUTA) | SEC. |

| *TABELLA 4 - Olio* | |
|---|---|
| *SEZ. I (Unità di Misura)* | |
| *CODICE* | *TIPOLOGIA* |
| TONN | TONNELLATE |

| *SEZ. II (Tipo e Qualità prodotto)* | | |
|---|---|---|
| *PROD.* | *QUALITA'* | *TIPOLOGIA* |
| 300 | 001 | OLIO DI OLIVA EXTRA VERGINE |
| 300 | 002 | OLIO DI OLIVA VERGINE |
| 300 | 003 | OLIO DI OLIVA VERGINE CORRENTE |
| 300 | 004 | OLIO DI OLIVA VERGINE LAMPANTE |

| *TABELLA 5 - Nazioni* [illegible] | |
|---|---|
| *CODICE* | *DESCRIZIONE* |
| A | AUSTRIA |
| B | BELGIO |
| DK | DANIMARCA |
| SF | FINLANDIA |
| F | FRANCIA |
| D | GERMANIA |
| GB | GRAN BRETAGNA |
| GR | GRECIA |
| EIR | IRLANDA |
| I | ITALIA |
| L | LUSSEMBURGO |
| NL | PAESI BASSI |
| P | PORTOGALLO |
| E | SPAGNA |
| S | SVEZIA |

# NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELL'OFFERTA DI VENDITA

Ogni offerta di vendita è costituita da:

- QUADRO A – *CONFERENTE* relativo ai dati identificativi del conferente, dell'azienda, del rappresentante legale ed alla modalità prescelta per il pagamento del conferimento. L'indicazione della partita IVA del conferente e obbligatoria.
- QUADRO B – *DEPOSITO E PRODOTTO OFFERTO IN VENDITA* relativo sia ai dati identificativi del magazzino appartenente ai conferente, la qualità, i quantitativi e le caratteristiche del prodotto, giacente nel magazzino stesso, in offerta di vendita e sia ai dati identificativi dell'assuntore e del magazzino dell'assuntore che il conferente propone come depositario del prodotto in offerta di vendita.

  Qualora il QUADRO B non fosse sufficiente occorre compilare uno o più modelli aggiuntivi ( Allegato B1).
- QUADRO C – *DOCUMENTAZIONE ALLEGATA* relativo all'indicazione della presenza dei documenti da consegnare con l'offerta stessa.
- QUADRO D - *DICHIARAZIONE* relativo a quanto dichiara il conferente.

**L'offerta di vendita, compilata in ogni sua parte, completa della documentazione richiesta nonché degli eventuali allegati B1 aggiuntivi, dovrà pervenire all'AIMA entro i termini definiti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale in duplice copia.**

Ogni quadro va compilato in ogni sua parte in modo chiaro ed in stampatello.

Indicare la campagna relativa all'offerta di vendita nel formato AA / AA; i due anni indicati devono essere contigui ( es. 98/99).

**Reg. U.E.**
Indicare il numero e la data del Reg. U.E. in base al quale è presentata l'offerta di vendita

**Categoria merceologica**
Barrare una sola casella, secondo il prodotto da offrire in vendita.

| QUADRO A – *CONFERENTE* |
|---|

**SEZ. I** *Dati identificativi del conferente*

Riquadro 1: *CONFERENTE*
Indicare la partita IVA ( obbligatoria ) , il cognome o la ragione sociale del conferente. Se trattasi di persona fisica vanno indicati il nome, il sesso, il codice fiscale, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla automobilistica della provincia di nascita ( per Roma indicare RM).

Riquadro 2: *DOMICILIO O SEDE LEGALE*
Riportare i dati relativi al domicilio ( se persona fisica) oppure alla sede legale ( se persona giuridica ) del conferente.

Riquadro 3: *UBICAZIONE AZIENDA*
Indicare l'ubicazione dell'azienda ( solo nel caso in cui quest'ultima risulti diversa dal domicilio o dalla sede legale del conferente ).
Se l'azienda si estende su più comuni, riportare l'ubicazione del centro aziendale oppure della frazione di maggior estensione.

Riquadro 4: *RAPPRESENTANTE LEGALE*
Compilare il presente riquadro solo nei casi in cui il rappresentante legale sia diverso dal conferente e quest'ultimo non sia una persona fisica; riportare i dati anagrafici, di nascita ed il domicilio del rappresentante legale dell'azienda conferente.

**SEZ. II** *Modalità di pagamento prescelta*

Barrare una delle caselle previste riportando le corrispondenti informazioni richieste.
Qualora la modalità di pagamento prescelta è l'accredito su conto corrente, bancale o postale , è necessario che il conto sia intestato al conferente; relativamente ai codici ABI e CAB tali codici sono riportati nell'estratto conto inviato periodicamente dalla banca o sul libretto degli assegni .

| QUADRO B – *DEPOSITO E PRODOTTO OFFERTO IN VENDITA* |
|---|

**SEZ. I** *Dati identificativi deposito del conferente*

Indicare la descrizione, la località e l'ubicazione del magazzino, appartenente al conferente che contiene il prodotto offerto in vendita.

ATTENZIONE: DA NON STACCARE

**SEZ. II** *Dati identificativi del prodotto in offerta di vendita*

Utilizzare le seguenti tabelle per compilare il codice prodotto e qualità a seconda della categoria merceologica scelta:
Tabella 1 – SEZ. II per **BURRO**
Tabella 2 – SEZ. II e SEZ. III per **CARNE**
Tabella 3 – SEZ. II per **CEREALI**
Tabella 4 – SEZ. II per **OLIO**

Indicare per ciascun prodotto e qualità in offerta di vendita il peso netto e per il burro anche il peso lordo e la tara secondo l'unità di misura convenzionale, vedi:

Tabella 1 – SEZ. I per **BURRO**
Tabella 2 – SEZ. I per **CARNE**
Tabella 3 – SEZ. I per **CEREALI**
Tabella 4 – SEZ. I per **OLIO**

Inoltre indicare il peso specifico per i cereali, il numero dei colli/pezzi per il burro e la carne, l'importo al netto delle tasse interne, franco deposito frigorifero ( espresso in ECU per 100 Kg con due decimali al massimo ) per il burro e la carne; la data di produzione per il burro; l'anno di produzione / raccolta per la carne e i cereali; il luogo di produzione per i cereali ( secondo la Tabella 5 – Nazioni).

**SEZ. III** *Caratteristiche merceologiche*

Indicare per i prodotti burro, carne e cereali il codice caratteristica ed il valore caratteristica che deve essere espresso a seconda del simbolo presente sulla colonna titolata " Espresso in : ".
Se è presente il simbolo % il valore deve essere espresso in percentuale ( per es. la percentuale di grasso o di umidità riscontrata), altrimenti scegliere uno dei valori indicati ( per es. per la reazione alla fosfatasi = 0 per indicare che il risultato è negativo), oppure indicare un numero intero.

Utilizzare le seguenti Tabelle per compilare la colonna codice a seconda della categoria merceologia scelta:
Tabella 1 – SEZ. III per **BURRO**
Tabella 2 – SEZ. IV per **CARNE**
Tabella 3 – SEZ. III per **CEREALI**

**SEZ. IV** *Dati identificativi dell'assuntore in proposta di conferimento*

Indicare la ragione sociale e la P.I. dell'assuntore presso cui il conferente propone sia conferito il prodotto in offerta di vendita.

**SEZ. V** *Dati identificativi deposito dell'assuntore in proposta di conferimento*

Indicare presso quale magazzino appartenente all'assuntore il conferente proponga la consegna del prodotto in offerta di vendita.

Nel caso in cui il solo quadro B da compilare non sia sufficiente, dovrà essere utilizzato l'allegato B1 per compilare gli ulteriori quadri B.

In tal caso il conferente avrà cura di trascrivere su ogni allegato il numero a barre dell'offerta di vendita e la campagna presenti sulla prima pagina, la data e la firma autografa del conferente o del rappresentante legale.

**QUADRO C – *DOCUMENTAZIONE ALLEGATA***

Barrare la casella relativa ai vari tipi di documenti che vengono richiesti dall'AIMA relativamente all'offerta presentata.
Indicare inoltre il numero degli allegati che compongono i vari tipi di documenti.

**QUADRO D- *DICHIARAZIONE***

Indicare i vincoli tra il conferente e l'assuntore, presso chi e dove sono depositati i documenti comprovanti il luogo e l'anno di produzione per i cereali, apporre la firma autografa del conferente o del rappresentante legale con la quale si conferma quanto dichiarato nell'offerta di vendita.

ATTENZIONE: DA NON STACCARE

TABELLA *A*

**Requisiti minimi di qualità che devono presentare i cereali per essere ammessi all'intervento**

| | Frumento duro | Frumento tenero | Segala | Orzo | Granturco | Sorgo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Tenore massimo di umidità | 14,5 % | 14,5 % | 14,5 % | 14,5 % | 14,5 % | 14,5 % |
| B. Percentuale massima degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta: | 12 % | 12 % | 12 % | 12 % | 12 % | 12 % |
| di cui: | | | | | | |
| 1. Chicchi spezzati | 6 % | 5 % | 5 % | 5 % | 10 % | 10 % |
| 2. Impurità relative ai chicchi (diverse da quelle di cui al punto 3) | 5 % | 7 % | 5 % | 12 % | 5 % | 5 % |
| di cui: | | | | | | |
| a) chicchi striminziti | | | | } 5 % | — | — |
| b) altri cereali | 3 % | | | } 5 % | | |
| c) chicchi attaccati da parassiti | | | | } 5 % | | |
| d) chicci che presentano colorazioni del germe | | | — | — | — | — |
| e) chicchi scaldati per essiccamento | 0,50 % | 0,50 % | 1,5 % | 3 % | 3 % | 3 % |
| 3. Chicchi volpati e/o colpiti da fusariosi: | 5 % | — | — | — | — | — |
| di cui: | | | | | | |
| — chicchi colpiti da fusariosi | 1,5 % | — | — | — | — | — |
| 4. Chicchi germinati | 4 % | 4 % | 4 % | 6 % | 6 % | 6 % |
| 5. Impurità varie (Schwarzbesatz) | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % |
| di cui: | | | | | | |
| a) semi estranei: | | | | | | |
| — nocivi | 0,10 % | 0,10 % | 0,10 % | 0,10 % | 0,10 % | 0,10 % |
| — altri | | | | | | |
| b) chicchi svariati: | | | | | | |
| — chicchi deteriorati da riscaldamento spontaneo e da essiccazione troppo rapida | 0,05 % | 0,05 % | | | | |
| — altri | | | | | | |
| c) impurità propriamente dette | | | | | | |
| d) pule | | | | | | |
| e) segala cornuta | 0,05 % | 0,05 % | 0,05 % | — | — | — |
| f) chicchi cariati | | | — | — | — | — |
| g) insetti morti e frammenti di insetti | | | | | | |
| C. Percentuale massima di chicchi biancomati, anche parzialmente: | 27 % | — | — | — | — | — |
| D. Tenore massimo di tannino | — | — | — | — | — | 1 % (¹) |
| E. Peso specifico minimo | 78 kg/hl | 72 kg/hl | 68 kg/hl | 62 kg/hl | — | — |
| F. Tasso di proteine | 11,5 % (¹) | — | — | — | — | — |
| G. Tempo di caduta (Hagberg) | 220 | 220 | 100 | — | — | — |
| H. Indice di Zeleny | — | 20 | — | — | — | — |

(¹) Percentuale calcolata sulla sostanza secca.»

TABELLA *E*

DETRAZIONI DA APPORTARE AI PREZZI PER CONTENUTO DI IMPURITA' OLTRE I LIMITI DI TOLLERANZA E FINO AI LIMITI MASSIMI DI RICEVIBILITA'

| CLASSIFICAZIONE DELLE IMPURITA' | TOLLERANZA % | LIMITI MASSIMI RICEVIBILITA' PER CLASSE % | LIMITE MASSIMO RICEVIBILITA' COMPLESSIVE % | DESCRIZIONI |
|---|---|---|---|---|
| FRUMENTO DURO<br>a) Cariossidi spezzate | 3 | 6 | | 0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza |
| b) Impurita' relative ai chicchi (Farinosi) | 2 | 5 | | 0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza |
| c) Impurita' relative ai chicchi (Volpati) | 2 | 5 | 12 | 0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza |
| d) Chicchi germinati | 2,5 | 4 | | 0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza |
| e) Impurita' varie (Schwarzbesatz) | 0,5 | 3 | | 0,1% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza |
| f) Chicchi bianconati | 20 | 27 | 27 | 0,2% per ogni differenza supplementare dello 1% o frazione oltre il limite di tolleranza |
| FRUMENTO TENERO<br>a) Cariossidi spezzate | 3 | 5 | | 0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza |
| b) Impurita' relative ai chicchi (Farinosi) | 5 | 7 | 12 | 0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza |
| d) Chicchi germinati | 2,5 | 4 | | 0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza |
| e) Impurita' varie (Schwarzbesatz) | 1 | 3 | | 0,1% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza |
| SEGALA<br>a) Cariossidi spezzate | 3 | 5 | | 0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza |
| b) Impurita' relative ai chicchi (Farinosi) | 3 | 5 | 12 | 0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza |
| d) Chicchi germinati | 2,5 | 4 | | 0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza |
| e) Impurita' varie (Schwarzbesatz) | 1 | 3 | | 0,1% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza |

| CLASSIFICAZIONE DELLE IMPURITA' | TOLLERANZA % | LIMITI MASSIMI RICEVIBILITA' PER CLASSE % | LIMITE MASSIMO RICEVIBILITA' COMPLESSIVE % | DESCRIZIONI |
|---|---|---|---|---|
| ORZO | | | | |
| a) Cariossidi spezzate | 3 | 5 | 12 | 0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza |
| b) Impurita' relative ai chicchi (Farinosi) | 5 | 12 | | 0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza |
| d) Chicchi germinati | 2,5 | 6 | | 0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza |
| e) Impurita' varie (Schwarzbesatz) | 1 | 3 | | 0,1% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza |
| GRANTURCO E SORGO | | | | |
| a) Cariossidi spezzate | 4 | 10 | 12 | 0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza |
| b) Impurita' relative ai chicchi (Farinosi) | 4 | 5 | | 0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza |
| d) Chicchi germinati | 2,5 | 6 | | 0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza |
| e) Impurita' varie (Schwarzbesatz) | 1 | 3 | | 0,1% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza |

98A7075

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA DIFESA

**Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di La Maddalena, Rive d'Arcano, San Leonardo in Passiria, Dobbiaco, Parcines, Pontebba, Cividale del Friuli e Lusevera.**

Con decreto interministeriale n. 757 datato 30 giugno 1998 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato del terreno in località Trinità sito nel comune di La Maddalena (Sassari), riportato nel catato del comune censuario medesimo alla partita n. 222, foglio n. 6, mappale n. 110, del nuovo catasto terreni della superifice di Ha 1.26.62 - Ramo Difesa Esercito.

Con decreto interministeriale n. 758 datato 30 giugno 1998 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato ex Forte di Col Roncon sito nel comune di Rive d'Arcano (Udine) riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita n. 609, foglio 7, mappali A-B del nuovo catasto terreni, per una superficie complessiva di mq 37.610 - Ramo Difesa Esercito.

Con decreto interministeriale n. 759 datato 30 giugno 1998 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato opera difensiva n. 6 ubicato in località Saltusio, comune San Leonardo in Passiria (Bolzano) riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla p.t. n. 526/II, F.M. n. 47, pp.ff. n. 3485/2 e n. 3489/2 dell'ufficio catasto di Merano - Regione autonoma Trentino-Alto Adige per una superficie complessiva di mq 2.598 - Ramo Difesa Esercito.

Con decreto interministeriale n. 760 datato 30 giugno 1998 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato opera difensiva n. 185 sito nel comune di Dobbiaco (Bolzano) riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla p.t. n. 338/II, F.M. n. 31, pp.ff. n. 1990/2 e n. 1989/6 dell'ufficio catasto di Brunico (Bolzano) - Regione autonoma Trentino-Alto Adige, della superficie di mq 4.184 - Ramo Difesa Esercito.

Con decreto interministeriale n. 761 datato 30 giugno 1998 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato opera difensiva n. 183 sito nel comune di Dobbiaco (Bolzano) riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla p.t. n. 338/II, F.M. 31, p.f. n. 2313/2 dell'ufficio catasto di Brunico (Bolzano) - Regione Trentino-Alto Adige, della superficie complessiva di mq 2.602 - Ramo Difesa Esercito.

Con decreto interministeriale n. 762 datato 30 giugno 1998 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato delle opere difensive n. 9 e n. 10 site nel comune di Parcines (Bolzano) e riportate nel catasto del comune censuario medesimo alla p.t. n. 428/II, pp.ff. n. 2034/70 e n. 2034/71 per una superficie complessiva di mq 14.736 - Ramo Difesa Esercito.

Con decreto interministeriale n. 763 datato 30 giugno 1998 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato ex corpo di guardia Case-Marco, sito nel comune di Pontebba (Udine), riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita n. 860, foglio n. 2, mappali numeri 61, 62 del nuovo catasto terreni per una superficie complessiva di mq 1.020 - Ramo Difesa Esercito.

Con decreto interministeriale n. 764 datato 30 giugno 1998 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato ex corpo di guardia di Ponte San Quirino, sito nel comune di Cividale del Friuli, riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita n. 3363, foglio n. 13, mappale n. 183 del nuovo catasto terreni per una superficie di mq 9.340 - Ramo Difesa Esercito.

Con decreto interministeriale n. 765 datato 30 giugno 1998 è stato disposto il passaggio della categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato ex deposito munizioni di Passo Tanamea, sito in comune di Lusevera (Udine), riportato nel catasto del comune censuario medesimo al foglio n. 5, particelle numeri 95, 107, 108, 109 della superficie di mq 25.450 - Ramo Difesa Esercito.

**98A7076**

## MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

**Approvazione, ai fini dell'affidamento dei relativi contratti, dei progetti di ricerca e/o formazione professionale presentati per l'anno 1996.**

Con decreto ministeriale 3 luglio 1998, n. prot. 974, sono stati approvati ai fini dell'affidamento dei relativi contratti afferenti a progetti di ricerca e/o formazione professionale presentati per l'anno 1996, ai sensi dell'art. 10 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, i seguenti progetti di ricerca e/o formazione:

Rif. 2453 - Progetto: «Rete locale a banda larga ad accesso radio WWLAN».

Soggetto proponente: Consiglio nazionale delle ricerche - Roma.

Soggetto esecutore: Mac Alenia Marconi Communication S.p.a. - 00040 Pomezia (Roma).

Costo: Il costo massimo ammissibile del progetto è pari a 6.994 milioni di lire.

Tempo: La durata massima delle attività di ricerca e/o formazione è fissata in 33 mesi.

Rif. 3786 - Progetto: «Studio e sviluppo di tecnologie innovative e pulite per il miglioramento e la razionalizzazione del ciclo produttivo conciario e di un sistema di recupero di sottoprodotti e dei rifiuti derivati dalla pelle».

Soggetto proponente: Conciaricerca Italia S.r.l. - Milano.

Soggetto esecutore: Conciaricerca Italia S.r.l. - Milano.

Costo: Il costo massimo ammissibile del progetto è pari a 7.000 milioni di lire.

Tempo: La durata massima delle attività di ricerca e/o formazione è fissata in 36 mesi.

Rif. 2424 - Progetto: «Rin.Tur. Ricerca e innovazione per lo sviluppo competitivo del turismo».

Soggetti proponenti: Università degli studi di Lecce e amministrazione provinciale di Lecce.

Soggetto esecutore: PASTIS CNRSM S.c.r.l. - Brindisi.

Costo: Il costo massimo ammissibile del progetto è pari a 5.000 milioni di lire.

Tempo: La durata massima delle attività di ricerca e/o formazione è fissata in 24 mesi.

L'affidamento dei relativi contratti ai soggetti esecutori di cui sopra verrà effettuato, al termine delle necessarie attività tecnico-amministrative ed in esito alla verifica dei presupposti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, con specifici decreti dipartimentali con i quali verranno definiti i relativi capitoli tecnici e verrà richiesto all'Istituto mobiliare italiano S.p.a. di provvedere alla stipula dei singoli contratti di ricerca, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

**98A7094**

## BANCA D'ITALIA

### Nomina del commissario liquidatore e dei componenti il comitato di sorveglianza della Global S.I.M. S.p.a., in Milano

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 17 luglio 1998, ha nominato il prof. avv. Paolo Gualtieri commissario liquidatore e i signori dott. Fausto Casarano, avv. Aldo Meyer, prof. avv. Gaetano Presti, componenti il comitato di sorveglianza della Global S.I.M. S.p.a., con sede in Milano, posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 17 luglio 1998, ai sensi dell'art. 57, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

**98A7095**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

### Comunicato relativo alla conclusione di quattro studi sperimentali sul multitrattamento Di Bella (MDB), disciplinati dall'art. 1 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.

Il Ministro della sanità rende noto quanto segue.

In data 28 luglio c.a. l'Istituto superiore di sanità ha presentato i risultati di quattro sperimentazioni cliniche del multitrattamento Di Bella (MDB) disciplinate dall'art. 1 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.

I protocolli sperimentali riguardano:

pazienti affetti da carcinoma mammario metastatico non suscettibile di trattamento ormonoterapico o chemioterapico;

pazienti affetti da carcinoma colorettale in fase avanzata;

pazienti affetti da carcinoma del distretto cervico-facciale e dell'esofago, metastatico o recidivo dopo una prima linea chemioterapica;

pazienti affetti da neoplasia solida in fase critica molto avanzata, con diagnosi istologica di malattia neoplastica primitiva a carico di: polmone non microcitoma, esofago, stomaco, pancreas, colecisti, fegato, colon retto, vescica, collo e corpo dell'utero, ovaio, con presenza di metastatizzazione diffusa (e con aspettativa presunta di vita non superiore a tre mesi).

I risultati della sperimentazione sono stati sottoposti all'esame della Commissione oncologica nazionale, la quale ha preso atto che, relativamente alle patologie riconducibili ai quattro citati protocolli, il multitrattamento Di Bella non ha dimostrato attività, e della Commissione unica del farmaco, che, per quanto di sua competenza, ha riconosciuto che non sono soddisfatte le condizioni per l'inserimento dei farmaci costituenti il multitrattamento Di Bella nell'elenco previsto dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648.

Anche il Comitato etico nazionale ha esaminato i risultati delle quattro sperimentazioni.

Il Comitato ha osservato che i risultati sono stati prodotti conformemente a quanto previsto nei protocolli a suo tempo approvati e che il trattamento non ha dato risposte obiettive in nessuno dei quattro protocolli ed ha evidenziato un significativo grado di tossicità, eticamente non accettabile in considerazione anche dell'assenza di documentata attività. Conseguentemente, il Comitato ha affermato che non sussistono le condizioni per proseguire i quattro studi in esame, i quali, pertanto, devono considerarsi conclusi, e che non esiste giustificazione etica per la prosecuzione degli studi osservazionali relativamente alle medesime patologie.

Pertanto, per le patologie in questione non potranno essere più arruolati nuovi pazienti neanche negli studi osservazionali.

Inoltre, la conclusione dei quattro studi sperimentali sopra richiamati, divulgata mediante la pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fa venir meno (ai sensi dell'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 23 del 1998 e dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 16 giugno 1998, n. 186, convertito dalla legge 30 luglio 1998, n. 257, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 179 del 3 agosto 1998) la possibilità di trattare con MDB pazienti affetti da una delle patologie previste dai protocolli citati e di consentire ai pazienti stessi l'accesso alla gratuità del trattamento.

Si fa presente, peraltro, che i protocolli relativi agli studi sperimentali sul carcinoma mammario metastatico resistente ad ormonoterapia o chemioterapia e sul carcinoma squamoso del distretto cervico-facciale e dell'esofago, metastatico o recidivo, prevedono che i pazienti che presentano una malattia stabile senza segni di progressione continueranno il trattamento e saranno valutati in termini di sopravvivenza.

Analogamente, i protocolli relativi ai due studi osservazionali attivati ai sensi del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23 («studio osservazionale su una coorte di pazienti trattati con il Multitrattamento Di Bella (MDB) ed affetti da: malattie linfoproliferative - carcinoma mammario metastatico resistente ad ormonoterapia e/o chemioterapia - carcinoma mammario metastatico non suscettibile di trattamento ormonoterapico o chemioterapico - carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico - carcinoma colorettale in fase avanzata - carcinoma del pancreas esocrino - carcinoma squamoso del distretto cervico-facciale e dell'esofago metastatico - glioblastomi cerebrali» e «studio osservazionale su una coorte di pazienti affetti da neoplasia solida in fase critica, molto avanzata, trattati con la combinazione del Multitrattamento Di Bella (MDB) e della migliore terapia di supporto») prevedono che il trattamento verrà continuato fino a progressione di malattia, tossicità inaccettabile o rifiuto del paziente.

Per i casi predetti la prosecuzione del trattamento è da ritenere consentita ai sensi dei decreti-legge n. 23 e 186, che fanno espresso rinvio ai protocolli approvati dalla Commissione oncologica nazionale.

Conclusivamente, *l'ulteriore somministrazione di MDB per le patologie sopra indicate, è ammessa soltanto per i pazienti già in trattamento presso i centri di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 186 del 1998, che presentano una malattia stabile senza segni di progressione. Per i pazienti stabili che hanno avuto accesso gratuito al MDB ai sensi del decreto-legge n. 186/1998 e per i quali i predetti centri assicurano esclusivamente la fornitura dei farmaci, l'assenza di progressione di malattia — come definita dai protocolli di studio — e l'assenza di tossicità inaccettabile dovranno essere certificate dal medico curante ad ogni richiesta, ai centri medesimi, di ulteriore fornitura di medicinali. In ogni caso, i pazienti dovranno, peraltro, essere adeguatamente informati circa gli esiti negativi degli studi e l'avvenuta conclusione degli stessi anche attraverso la consegna di copia del presente comunicato.*

Ovviamente, la somministrazione di MDB non potrà più proseguire quando si verifichi una delle ipotesi che, secondo i protocolli, determinano l'interruzione del trattamento.

**98A7056**

### Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Privituss»

*Estratto decreto A.I.C. n. 251 dell'8 giugno 1998*

Specialità medicinale: PRIVITUSS nella forma e confezione: 1 flacone di sospensione orale da 200 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: società Mitim r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Brescia, via Rodi n. 27, codice fiscale n. 07047730150.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo della specialità medicinale sopraindicata è effettuata dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Brescia, via Cacciamalli n. 34-38.

Numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 flacone di sospensione orale da 200 ml;

A.I.C. n. 029134018 (in base 10), 0VT362 (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: 100 ml di sospensione contengono:

principio attivo: L-Cloperastina fendizoato 708 mg (pari a cloperastina cloridrato mg 400);

eccipienti: gomma xantana, poliossietilene stearato, xilitolo, metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, aroma di banana, acqua deionizzata, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: sedativo della tosse.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**98A7006**

## Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Deponit»

*Estratto decreto A.I.C. n. 273 del 19 giugno 1998*

Specialità medicinale: DEPONIT anche nella confezione 15 cerotti transdermici da 15 mg/24 ore (nuova confezione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: società Schwarz Pharma A.G. Monheim (Germania).

Rappresentante per l'Italia: società Schwarz Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Felice Casati n. 16, codice fiscale n. 07254500155.

Produttore: la produzione e il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Monheim (Germania).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

15 cerotti transdermici da 15 mg/24 ore;

A.I.C. n. 026070033 (in base 10), 0SVM0K (in base 32);

classe: «A»; prezzo L. 21.600 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Composizione:

principio attivo: nitroglicerina 56,2 mg;

eccipienti: copolimero acrilico-vinilacetato (nelle quantità di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: prevenzione e trattamento dell'angina pectoris a riposo e da sforzo in monoterapia o in associazione con altri farmaci, quali B-bloccanti, calcioantagonisti ecc., tanto in fase di stabilità che di instabilità conseguente o concomitante ad insufficienza coronarica, coronaropatie, sub-occlusione coronarica, infarto subacuto del miocardio.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**98A7007**

## Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aftab»

*Estratto decreto M.C.R. n. 279 del 19 giugno 1998*

Specialità medicinale: AFTAB, nella forma e confezione: 20 compresse buccali muco-adesive a doppio strato da 0,025 mg.

Titolare A.I.C.: società Rottapharm r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Monza, (Milano), via Valosa di Sopra n. 9, codice fiscale n. 01618550121.

Modifiche apportate: confezione:

la confezione ora autorizzata è la seguente:

6 compresse buccali muco-adesive a doppio strato da 0,025 mg.

Numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

6 compresse buccali muco-adesive a doppio strato da 0,025 mg;

A.I.C. n. 028478030 (in base 10), 0V52LG (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermato che trattasi di medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti contraddistinti dal numero A.I.C. 028478028 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

**98A7008**

## Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nytol»

*Estratto decreto n. 294 del 6 luglio 1998*

Specialità medicinale: NYTOL, nella forma e confezione: 20 compresse per uso orale da 25 mg, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Stafford Miller S.r.l., con sede legale, domicilio fiscale in Milano, via Correggio n. 19, codice fiscale n. 00806610150.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Reedco Inc., nello stabilimento sito in Humacao (Portorico).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

20 compresse per uso orale da 25 mg;

A.I.C. n. 029479019 (in base 10), 0W3N3C (in base 32);

classe: «C».

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: difenidramina cloridrato mg 25;

eccipienti: cellulosa microcristallina - silicio biossido - amido di mais - acido stearico - lattosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Nytol» si usa come coadiuvante per il trattamento dell'insonnia temporanea.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**98A7009**

## Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pergidal»

*Estratto decreto A.I.C. n. 295 del 6 luglio 1998*

Specialità medicinale: PERGIDAL, nella forma e confezione: 20 bustine di polvere per soluzione orale da 8,75 g.

Titolare A.I.C.: società Sigmar Italia r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Almè (Bergamo), via Sombreno n. 11, codice fiscale n. 02277280166.

Produttore: la produzione della specialità medicinale sopraindicata è effettuata dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Almè (Bergamo), via Sombreno n. 11.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

20 bustine di polvere per soluzione orale da 8,75 g;

A.I.C. n. 032920011 (in base 10), 0ZDNGC (in base 32);

classe: «C».

Composizione: 1 bustina contiene:

principio attivo: polietilenglicole (PEG) 4000 g. 7,2870;

eccipienti: sodio solfato anidro, sodio bicarbonato, sodio cloruro, potassio cloruro, simeticone acesulfame K, sodio ciclammato, saccarina sodica, aromi naturali, malto destrina (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: stitichezza cronica od occasionale.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale da banco o di automedicazione non soggetto a prescrizione medica (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo allegato al decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; sarà notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

**98A7010**

## Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Inflexal V Berna»

*Estratto decreto A.I.C. n. 327 del 20 luglio 1998*

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale INFLEXAL V BERNA nelle forme e confezioni: 1 siringa preriempita di sospensione iniettabile sterile da 0,5 ml e 10 siringhe preriempite di sospensione iniettabile sterile da 0,5 ml.

Titolare A.I.C.: Istituto sieroterapico Berna S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Como, via Bellinzona n. 39, codice fiscale n. 00190430132.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed controllo della predetta specialità medicinale è effettuata dall'Istituto sieroterapico e vaccinogeno svizzero Berna, nello stabilimento sito in Rehhagstrasse 79, Berna (Svizzera).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 siringa pre-riempita di sospensione iniettabile sterile da 0,5 ml:

A.I.C.: n. 033658016 (in base 10), 103550 (in base 32);

classe: «C»;

10 siringhe pre-riempite di sospensione iniettabile sterile da 0,5 ml;

A.I.C.: n. 033658028 (in base 10), 10355D (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: ogni dose da 0,5 ml contiene:

principio attivo: antigeni di superficie preparati dai seguenti ceppi: A/Sidney/5/97 (H3N2) (ceppo equivalente: IVR-108) 15 mcg emoagglutinina virale; A/Beijing/262/95 (H1N1) (ceppo equivalente: X-127) 15 mcg emoagglutinina virale; A/Beijing/184/93 (B) (ceppo equivalente: B/Harbin/7/94) 15 mcg emoagglutinina virale;

eccipienti: cloruro di sodio, disodio-idrogeno-fosfato-diidrato, potassio-diidrogeno-fosfato, lecitina, ß-propiolattone, sodioetilmercuriotiosalicilato, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: profilassi dell'influenza, specialmente nei soggetti che corrono un maggior rischio di complicazioni associate.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**98A7078**

## Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Algimesil»

*Estratto decreto A.I.C. n. 346 del 20 luglio 1998*

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «ALGIMESIL» nelle forme e confezioni: 30 compresse 100 mg, 30 bustine granuli per soluzione orale 100 mg.

Titolare A.I.C.: Francia farmaceutici industria farmaco-biologica S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via dei Pestagalli, 7, codice fiscale 00798630158.

Produttore: La produzione, il controllo ed il confezionamento delle compresse sono effettuati dalla Società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in via dei Pestagalli, 7, Milano; la produzione, il controllo ed il confezionamento delle bustine sono effettuati dalla Società Fine Foods NTM S.p.a. nello stabilimento sito in via Grignano, 45, Brembate (Bergamo).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 compresse 100 mg;

A.I.C. n. 029074022 (in base 10), 0VR8M6 (in base 32);

Classe: «A» - nota 66; prezzo: L. 12.000 ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7;

30 bustine granuli per soluzione orale 100 mg;

A.I.C. n. 029074010 (in base 10), 0VR8LU (in base 32);

Classe «A» - nota 66; prezzo: L. 12.600 ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7.

Composizione:

ogni compressa contiene:

principio attivo: Nimesulide 100 mg;

eccipienti: lattosio spray dried, amido di mais, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni bustina di granuli per soluzione orale 100 mg contiene:

principio attivo: Nimesulide 100 mg;

eccipienti: metilcellulosa, saccarosio, acido citrico, aroma arancio, essenza limone (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: stati infiammatori dolorosi, anche accompagnati da febbre, in particolare a carico dell'apparato osseo e articolare.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**98A7077**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ausobronc Mesna»

*Estratto decreto n. 229 del 1° giugno 1998*

La sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale AUSOBRONC MESNA nella confezione «Bomboletta spray 12,5 ml» (A.I.C. 024903027) è revocata a seguito del trasferimento di titolarità dalla società Biotekfarma S.r.l. alla società Dompè S.p.a., via Campo di Pile s.n., L'Aquila, codice fiscale n. 01241900669, con esecuzione della produzione e del confezionamento presso l'officina della società Aerosol Service Italiana S.r.l., sita in Valmadrera (Lecco), via del Maglio, 6, e dei controlli terminali presso l'officina della società titolare Dompè S.p.a. - L'Aquila.

È autorizzata, altresì, la modifica di denominazione di AUSOBRONC MESNA spray a FLUINAL spray.

I lotti della confezione della specialità medicinale (A.I.C. n. 024903027) prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**98A7011**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dermolin»

*Estratto decreto MCR n. 300 del 6 luglio 1998*

Specialità medicinale: DERMOLIN nella forma e confezione: lavanda vaginale 20 ml.

Titolare A.I.C.: La.Fa.Re. S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Ercolano (NA), via Sacerdote Benedetto Cozzolino, 77, codice fiscale n. 00467860631.

Confezione: in sostituzione della confezione: lavanda vaginale 20 ml, è autorizzata la confezione: 10 flaconcini soluzione vag. 10 ml.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

10 flaconcini soluzione vag. 10 ml;

A.I.C. n. 022370050 (in base 10), 0PBPS2 (in base 32);

classe: «C».

Composizione: un flaconcino monodose da 10 ml contiene:

principi attivi: fluocinolone acetonide mg 10, benzalconio cloruro mg 150;

eccipienti: glicole propilenico, sodio citrato, essenza lavanda, acqua deionizzata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: affezioni vulvo-vaginali da germi sensibili, accompagnate da evidente reazione infiammatoria.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dal numero di codice 022370011, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

**98A7015**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Haldol Decanoas»

*Estratto del decreto n. 319 del 6 luglio 1998*

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Janssen Pharmaceutica N.V., con sede in Turnhoutseweg 30, Beerse (Belgio), della specialità HALDOL DECANOAS:

3 fiale 50 mg/ml 1 ml, A.I.C. n. 025333016;

1 fiala 50 mg/ml 3 ml, A.I.C. n. 025333028,

è ora trasferita alla società: Janssen Cilag S.p.a., con sede in via Michelangelo Buonarroti, 23 - Cologno Monzese (Milano), codice fiscale 00962280590.

I lotti delle confezioni sopracitate (A.I.C. n. 025333016-025333028) prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**98A7079**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Motilium»

*Estratto del decreto n. 320 del 6 luglio 1998*

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della confezione relativa alla sottoelencata specialità fino ad ora intestata alla società Janssen Pharmaceutica N.V., con sede in Turnhoutseweg 30, Beerse (Belgio).

Specialità: MOTILIUM:

BB 6 supposte 30 mg, A.I.C. n. 024953123,

è ora trasferita alla società: Janssen Cilag S.p.a., con sede in via Michelangelo Buonarroti, 23 - Cologno Monzese (Milano), codice fiscale 00962280590.

I lotti della confezione oggetto del presente trasferimento (A.I.C. n. 024953123) prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**98A7080**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Haldol»**

*Estratto del decreto n. 321 del 6 luglio 1998*

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della confezione relativa alla sottoelencata specialità fino ad ora intestata alla società Janssen Pharmaceutica N.V., con sede in Turnhoutseweg 30, Beerse (Belgio).

Specialità: HALDOL, 5 fiale 5 mg 1 ml, A.I.C. n. 025373073,

è ora trasferita alla società: Janssen Cilag S.p.a., con sede in via Michelangelo Buonarroti, 23 - Cologno Monzese (Milano), codice fiscale 00962280590.

I lotti della confezione oggetto del trasferimento (A.I.C. n. 025373073) prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**98A7081**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Theolair»**

*Estratto del decreto n. 322 del 6 luglio 1998*

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Synthelabo S.p.a., con sede in Galleria Passarella n. 2 - 20122 Milano, codice fiscale 06685100155.

Specialità: THEOLAIR:

«sr 250» 30 compresse 250 mg, A.I.C. n. 025730019;

«sr 350» 30 compresse 350 mg, A.I.C. n. 025730021;

«sr 24» 30 capsule 300 mg, A.I.C. n. 025730033,

è ora trasferita alla società: 3M Italia S.p.a., con sede in strada statale, 87 - km 20,700 - 81020 S. Marco Evangelista, Caserta, codice fiscale 00929790616.

Produzione, controllo e confezionamento:

3M Helth Care Limited, 3M House, Morley Street, Loughborough, Leicestershire LE 11 EP, England, per la forma farmaceutica «capsule», fermo restando la produzione totale per la forma farmaceutica «compresse», presso la Synthelabo S.p.a., sita in Limito (Milano), via Rivoltana, 35.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**98A7082**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Skinat»**

*Estratto decreto n. 324 del 6 luglio 1998*

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Novartis Consumer Health S.p.a., con sede in s.s. Varesina, 233, km 20,5, - 21040 Origgio, (Varese), codice fiscale n. 00687350124.

Specialità: SKINAT:

3 tavolette 250 mg - A.I.C. n. 028186017;

50 tavolette 10 mg - A.I.C. n. 028186029,

è ora trasferita alla società: Teofarma S.r.l., con sede in via Fratelli Cervi, 5, - 27010 Valle Salimbene, (Pavia), codice fiscale 01423300183.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**98A7083**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Biopim»**

*Estratto decreto n. 341 del 20 luglio 1998*

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Kemyos Biomedical Research S.r.l., con sede in via Tre Cannelle, 12, - 00040 Pomezia, (Roma), codice fiscale n. 07261550151.

Specialità: BIOPIM:

20 capsule 400 mg - A.I.C. n. 024822013,

è ora trasferita alla società: Victorpharma S.r.l., con sede in via Gnocchi Don Carlo, 33, - 20148 Milano, codice fiscale n. 11044600150.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**98A7087**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Almarytm»**

*Estratto decreto n. 344 del 20 luglio 1998*

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società:

Vecchio titolare A.I.C.: Synthelabo S.p.a. - Galleria Passarella, 2 - 20122 Milano, codice fiscale n. 06685100155.

Specialità: ALMARYTM:

20 compresse 100 mg - A.I.C. n. 025728015.

Vecchio titolare A.I.C.: 3M Health Care LTD, Morley street, Loughborough - Leicestershire LE11 1EP - Gran Bretagna.

Rappresentante per l'Italia: Synthelabo S.p.a. - Galleria Passarella, 2 - 20122 Milano, codice fiscale n. 06685100155.

Specialità: ALMARYTM:

iv 5 fiale 15 ml - A.I.C. n. 025728027,

è ora trasferita alla società: 3M Italia S.p.a., con sede in strada statale 87 - km 20,700 - 81020 S. Marco Evangelista (Caserta), codice fiscale n. 00929790616.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome dei vecchi titolari non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**98A7088**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Minitran»

*Estratto decreto n. 345 del 20 luglio 1998*

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora intestata alla società 3M Pharmaceuticals, con sede in St. Paul - Minnesota, Usa, rappresentata in Italia dalla società Synthelabo S.p.a., con sede in Galleria Passarella, 2 - 20122 (Milano), codice fiscale n. 06685100155:

Specialità: MINITRAN:

«5» 15 sistemi transdermici 5 mg - A.I.C. n. 027028012;

«10» 15 sistemi transdermici 10 mg - A.I.C. n. 027028024;

«15» 15 sistemi transdermici 15 mg - A.I.C. n. 027028036,

è ora trasferita alla società: 3M Italia S.p.a., con sede in strada statale 87 - km 20,700 - 81020 S. Marco Evangelista, (Caserta), codice fiscale n. 00929790616.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**98A7089**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Normalene»

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 327 del 1° giugno 1998*

Specialità medicinale: NORMALENE:

20 confetti 5 mg - A.I.C. n. 014205037.

Titolare A.I.C.: Montefarmaco OTC S.p.a., via F. Turati, 3 - 20121 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato.

eccipienti: lattosio 36,000 mg, talco 8,500 mg, amido di mais 4,000 mg, polietilenglicole 600 (eliminato), cellulosa acetoftalato (eliminato), titanio biossido 1,600 mg, etile ftalato 1,500 mg, gelatina 1,000 mg, cera bianca 0,100 mg, saccarosio 15,850 mg, beenato di glicerolo 1,500 mg, polivinilpirrolidone 0,300 mg, sorbitolo 70% 0,400 mg, copolimero dell'acido metacrilico 1,750 mg, magnesio stearato 0,300 mg, gomma lacca 0,800 mg, gomma arabica 0,900 mg, magnesio carbonato 0,500 mg.

I lotti già prodotti, recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

**98A7012**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Meralop»

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 391 del 1° luglio 1998*

Specialità medicinale: MERALOP:

20 capsule 400 mg - A.I.C. n. 023529023;

30 capsule 400 mg - A.I.C. n. 023529035.

Società Merck Sharp e Dohme S.p.a., via G. Fabbroni, 6 - 00191 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: Modifica eccipienti:

è approvata la modifica eccipienti così come agli atti di questa amministrazione e di seguito indicata:

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: cera bianca 3,44 mg - olio di soja 371,56 mg - lecitina di soja 5,00 mg;

costituenti della capsula: gelatina 173,40 mg - glicerolo 70,60 mg - etil p - idrossibenzoato (sale sodico) 0,86 mg - propile p - idrossibenzoato (sale sodico) 0,43 mg - ferro ossido marrone 2,10 mg.

I lotti già prodotti recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

**98A7090**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Coryfin»

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 397 del 1° luglio 1998*

Specialità medicinale: CORYFIN.

Società laboratorio farmaceutico SIT S.r.l., via Cavour, 70 - 27035 Mede (Pavia).

Oggetto provvedimento di modifica A.I.C.: smaltimento scorte:

«i lotti delle confezioni della specialità medicinale Coryfin «C» 24 caramelle, Coryfin «C» 30 caramelle, Coryfin «C 100» 24 caramelle, Coryfin «C» limone 24 caramelle, Coryfin «C» limone 30 caramelle prodotti anteriormente al 7 agosto 1997, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 313/97 dell'11 luglio 1997 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori novanta giorni a partire dal 4 agosto 1998».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

**98A7091**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tobradex»

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 404 del 6 luglio 1998*

Specialità medicinale: TOBRADEX.

Società: Alcon Couvreur S.A., Rijksweg n. 14, B - 2870 Puurs (B).

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C.,: proroga smaltimento scorte:

«i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Tobradex» collirio 5 ml, A.I.C. n. 027457011, pomata oftalmica A.I.C. n. 027457023, «oto» contagocce flac. 5 ml, A.I.C. . 027457035, prodotti anteriormente al 14 febbraio 1998, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 45/1998 del 2 febbraio 1998 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 14 agosto 1998».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**98A7093**

# MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

## Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

*Cambi del giorno 4 agosto 1998*

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1758,93 |
| ECU | 1944,67 |
| Marco tedesco | 986,61 |
| Franco francese | 294,28 |
| Lira sterlina | 2868,46 |
| Fiorino olandese | 874,96 |
| Franco belga | 47,846 |
| Peseta spagnola | 11,622 |
| Corona danese | 258,86 |
| Lira irlandese | 2480,62 |
| Dracma greca | 5,938 |
| Escudo portoghese | 9,641 |
| Dollaro canadese | 1161,93 |
| Yen giapponese | 12,135 |
| Franco svizzero | 1173,40 |
| Scellino austriaco | 140,22 |
| Corona norvegese | 231,62 |
| Corona svedese | 220,16 |
| Marco finlandese | 324,56 |
| Dollaro australiano | 1064,50 |

**98A7202**

# UNIVERSITÀ DI TORINO

## Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9 e 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali, sede di Torino, dell'università di Torino è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

*Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:*

settore scientifico disciplinare: D02A (Geografia fisica e geomorfologia); disciplina: «geografia».

La disciplina di cui al presente avviso, è indicata unicamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti al trasferimento del posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, specificando la data dalla quale prestano servizio nelle rispettive qualifiche presso l'Università di appartenenza.

Le predette istanze dovranno essere corredate per l'eventuale parere del Consiglio universitario nazionale, di copia del provvedimento di inquadramento nel settore scientifico-disciplinare, predisposto dall'Università di appartenenza in applicazione dell'art. 15 della legge 9 novembre 1990, n. 341.

La spesa per la copertura del posto risulta disponibile sul titolo 1, categoria 2, capitolo 7, del bilancio universitario dal 1° novembre 1998.

**98A7141**

# UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

## Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Visto il comma 9 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visti i commi 4 e 5 dell'art. 51 della legge 27 dicmebre 1997, n. 449, ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università degli studi di Bologna, sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per i settori sottospecificati, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento.

*Facoltà di giurisprudenza:*

settore: N19X «Storia del diritto italiano».

*Facoltà di ingegneria:*

settore: B01A «Fisica generale».

*Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali:*

settore: B05X «Astronomia e astrofisica».

Gli aspiranti al trasferimento dei posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento per i docenti di altro ateneo, diret-

tamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli inquadramenti avverranno per settore scientifico-disciplinare.

I docenti chiamati saranno tenuti ad assumere l'impegno di un secondo corso non retribuito oltre a quello di titolarità e di ciò dovranno fare esplicita menzione nella domanda.

Il trasferimento è subordinato alla disponibilità dei fondi, necessario per la retribuzione del singolo docente chiamato, nel bilancio dell'Ateneo.

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.

Visto il comma 9 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visti i commi 4 e 5 dell'art. 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di conservazione dei beni culturali (sede di Ravenna) dell'Università degli studi di Bologna, polo decentrato della Romagna, è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

settore: «L27B Musicologia e storia della musica moderna e contemporanea» (sede di Ravenna).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento per i docenti di altro ateneo, direttamente al preside della facoltà di conservazione dei beni culturali entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'inquadramento avverrà per settore scientifico-disciplinare.

Il docente chiamato, inquadrato nella facoltà di conservazione dei beni culturali, polo decentrato della Romagna, è tenuto a prestare la propria attività didattica e di ricerca per le esigenze della facoltà sopracitata e delle sue strutture scientifiche, unicamente nella sede di Ravenna, e ad impegnarsi nella domanda a pena di nullità della medesima ad assumere ivi la propria residenza.

Il docente chiamato sarà tenuto ad assumere l'impegno di un secondo corso non retribuito oltre a quello di titolarità e di ciò dovrà fare esplicita menzione nella domanda.

Il trasferimento è subordinato alla disponibilità dei fondi, necessario per la retribuzione del docente chiamato, nel bilancio dell'Ateneo.

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n . 675, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.

Visto il comma 9 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visti i commi 4 e 5 dell'art. 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori di Forlì dell'Università degli studi di Bologna è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore e la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la Scuola sopracitata intende provvedere mediante trasferimento.

settore: L16B «Linguistica francese», per la disciplina: «lingua francese».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento per i docenti di altro ateneo, direttamente al direttore della Scuola sopracitata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'inquadramento avverrà per settore scientifico-disciplinare.

Il docente chiamato, inquadrato nella Scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori di Forlì, sarà tenuto a prestare la propria attività didattica e di ricerca per le esigenze della Scuola sopracitata e delle sue strutture scientifiche, unicamente nella sede di Forlì, e ad impegnarsi nella domanda a pena di nullità della medesima ad assumere ivi la propria residenza.

Il docente chiamato sarà tenuto ad assumere l'impegno di un secondo corso non retribuito oltre a quello di titolarità e di ciò dovrà fare esplicita menzione nella domanda.

Il trasferimento è subordinato alla disponibilità dei fondi, necessario per la retribuzione del singolo docente chiamato, nel bilancio dell'Ateneo.

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n . 675, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.

**98A7139**

## UNIVERSITÀ DI PADOVA

### Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, e della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 51, si comunica che la facoltà di lettere e filosofia intende coprire per trasferimento due posti di professore universitario di ruolo di prima fascia presso l'Università degli studi di Padova per i seguenti settori scientifico-disciplinari:

Storia della filosofia - M08A; disciplina indicata: «storia della filosofia»;

Psicologia generale - M10A; disciplina indicata: «psicologia cognitiva».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti di professore universitario di ruolo di prima fascia anzidetti, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**98A7140**

## UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

### Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia è vacante

il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore scientifico disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

*Facoltà di lettere e filosofia:*

settore scientifico-disciplinare M04X - insegnamento: Storia contemporanea.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate, per i soli docenti di altro ateneo, di un certificato di servizio attestante:

*a)* la qualifica rivestita con l'indicazione della data di presa di servizio;

*b)* la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla classe successiva;

*c)* il settore scientifico disciplinare.

Tale trasferimento è subordinato alla disponibilità dei fondi nel bilancio dell'Ateneo necessari al pagamento degli emolumenti dovuti al docente chiamato.

**98A7138**

## UNIVERSITÀ DI PERUGIA

### Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Perugia è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

*Facoltà di lettere e filosofia:*

settore scientifico-disciplinare: M03C «Storia del cristianesimo antico e medievale», disciplina: «studi francescani».

La disciplina di cui al presente avviso è indicata unicamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma terzo, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della facoltà interessata, in carta semplice, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate, per i soli docenti di altro ateneo, di un certificato di servizio attestante: *a)* la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio; *b)* l'indicazione del settore scientifico-disciplinare cui il docente risulti assegnato in applicazione dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Il docente chiamato dalla facoltà a ricoprire il suddetto posto per trasferimento dovrà regolarizzare in bollo la domanda e la certificazione presentata, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 agosto 1988, n. 370.

**98A7096**

## UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

### Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso questa Università è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per la disciplina sottospecificata alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

*Facoltà di medicina e chirurgia:*

settore scientifico-disciplinare: F07A «Medicina interna», per la disciplina: «allergologia e immunologia clinica».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria nel bilancio dell'Ateneo.

**98A7099**

## UNIVERSITÀ DI PISA

### Vacanza di un posto di professore universitario di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 19 novembre 1990, n. 341, la sottoindicata facoltà intende provvedere alla copertura dell'insegnamento vacante mediante trasferimento di professore universitario di prima fascia, nel settore scientifico-disciplinare di seguito indicato:

*Facoltà di giurisprudenza:*

settore scientifico-disciplinare: N08X «Diritto costituzionale».

Gli aspiranti al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**98A7097**

### Vacanze di posti di professore universitario di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 19 novembre 1990, n. 341, le sottoindicate facoltà intendono provvedere alla copertura degli insegnamenti vacanti mediante trasferimento di professori universitari di seconda fascia, nel settore scientifico-disciplinare di seguito indicato:

*Facoltà di giurisprudenza:*

settore scientifico-disciplinare: N19X «Storia del diritto italiano».

*Facoltà di scienze politiche:*

settore scientifico-disciplinare: Q05A «Sociologia generale».

Gli aspiranti ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**98A7098**

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

## *ERRATA-CORRIGE*

**Comunicato relativo al decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 maggio 1998 concernente: «Determinazione del fondo perequativo da attribuire alle regioni a statuto ordinario per l'anno 1998, ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549».** (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 158 del 9 luglio 1998).

Nel prospetto allegato al decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 24 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza del codice 08 - Liguria, dove è scritto: «*412*», leggasi: «*442*».

**98A7051**

**Comunicato relativo al decreto rettorale 5 giugno 1998 dell'Università di Perugia concernente: «Modificazioni allo statuto dell'Università».** (Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 2 luglio 1998)

Nel decreto rettorale citato in epigrafe, riportato alla pag. 60, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al penultimo rigo, dove è scritto: «settori *F071*», leggasi: «settori *F07I*».

**98A7052**

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**

- **— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998*

### PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

**Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 484.000
- semestrale .... L. 275.000

**Tipo A1** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... L. 396.000
- semestrale .... L. 220.000

**Tipo A2** - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale .... L. 110.000
- semestrale .... L. 66.000

**Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 102.000
- semestrale .... L. 66.500

**Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 260.000
- semestrale .... L. 143.000

**Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 101.000
- semestrale .... L. 65.000

**Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 254.000
- semestrale .... L. 138.000

**Tipo F** - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale .... L. 1.045.000
- semestrale .... L. 565.000

**Tipo F1** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale .... L. 935.000
- semestrale .... L. 495.000

*Integrando con la somma di* **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

| | |
|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L. 1.500 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.500 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* | L. 2.800 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.500 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.500 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.500 |

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 154.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.500 |

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 100.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. 8.000 |

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998**
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) | L. 1.300.000 |
| Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale | L. 1.500 |
| Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) | L. 4.000 |

*N.B.* — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

### PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 451.000 |
| Abbonamento semestrale | L. 270.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.550 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per* l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 8 1 0 9 8 *

**L. 1.500**